UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2026

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 12

SEZIONE SECONDA 41

SEZIONE TERZA 66

SEZIONE LAVORO 90

SEZIONE TRIBUTARIA 107

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 152

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

FEBBRAIO 2026

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **2995** *del* **11/02/2026** (Rv. **676979-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(ROPPO VINCENZO) contro* E.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 08/10/2024

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999 - Disciplina del "canone binomio" e della cessione gratuita di energia - Applicazione ai titolari di concessioni di grandi derivazioni in corso di validità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

001029 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI In genere.

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE In genere.

In tema di "canone binomio" e cessione gratuita di energia, il disposto dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, si applica a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, indipendentemente dal loro stato e dunque anche a quelle in corso di validità, non contenendo la norma alcuna distinzione e dovendo essa essere letta unitariamente alle altre disposizioni del citato art. 12, che disciplinano anche concessioni prorogate o tuttora vigenti e, pertanto, le Regioni possono, con propria legge, determinare il canone di concessione secondo il criterio binomio e imporre ai concessionari l'obbligo di cessione gratuita di una quota dell'energia prodotta, anche per i rapporti concessori in corso, in attuazione del principio di onerosità e proporzionalità del corrispettivo dovuto per l'uso di un bene demaniale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quater CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15888 del 2024 Rv. 675022-01, N. 1043 del 2022 Rv. 663588-01, N. 2523 del 2008 Rv. 601596-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **2995** *del* **11/02/2026** (Rv. **676979-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(ROPPO VINCENZO) contro* E.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 08/10/2024

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999 - Canone binomio - Determinazione regionale della componente variabile - Art. 15-bis d.l. n. 4 del 2022 - Incidenza - Esclusione - Ragioni.

001029 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI In genere.

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE In genere.

In tema di "canone binomio", la potestà regionale di determinare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la quota variabile dei canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica, in coerenza con l'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, non subisce alcuna incidenza da parte del meccanismo del "price cap", introdotto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 per limitare gli extraprofitti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, atteso che esso costituisce norma eccezionale destinata a operare nei rapporti tra produttori e Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito del mercato elettrico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quater CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST., Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 15 bis, Legge 28/03/2022 num. 25 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 41

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **2995** *del* **11/02/2026** (Rv. **676979-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(ROPPO VINCENZO) contro* E.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 08/10/2024

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999 - Cessione gratuita di energia o monetizzazione - Natura impositiva - Esclusione - Componente del corrispettivo della concessione - Funzione.

048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA In genere.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, l'obbligo della cessione gratuita di energia o della sua monetizzazione non ha natura impositiva o tributaria, ma costituisce una componente del corrispettivo della concessione, avente funzioni solidaristiche e perequative legate all'utilizzo in concessione di un bene sottratto alla collettività e, pertanto, applicabile a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, senza che possa configurare un trattamento arbitrario o eccessivo rispetto ad altri operatori del settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quater CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 30/12/2019 num. 23 art. 3 lett. A, Legge Reg. Lombardia 30/12/2019 num. 23 art. 31 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15888 del 2024 Rv. 675022-01, N. 1043 del 2022 Rv. 663588-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3177** *del* **12/02/2026** (Rv. **676920-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

C. *(PETRONE LUCA MARIA) contro* A. *(STERI GIULIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/05/2022 num. 50 art. 26, Legge 15/07/2022 num. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 106, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 29, Legge 28/03/2022 num. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23255 del 2025 Rv. 675978-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35952 del 2021 Rv. 663242-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3178** *del* **12/02/2026** (Rv. **677360-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(COCCHI LUIGI) contro* C. *(RIGACCI DARIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cave di Massa e Carrara - Concessioni livellarie di agri marmiferi - Disciplina estense preunitaria - Intervenuta emanazione del regolamento ex art. 64 r.d. n. 1443 del 1927 - Natura giuridica - Diritto soggettivo perfetto - Esclusione - Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile - Fondamento - Controversia inerente al rapporto concessorio - Giurisdizione del giudice amministrativo.

107003 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO In genere.

Le concessioni livellarie degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara, a seguito della adozione del regolamento previsto dall'art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927, cd. legge mineraria, (nella specie, reg. n. 88 del 1994, del Comune di Carrara) - che ha comportato la cessazione della disciplina estense preunitaria ed ha improntato a profili pubblicistici il regime applicabile agli agri marmiferi comunali classificati come beni del patrimonio indisponibile del Comune - non si atteggiano più come un diritto soggettivo perfetto, al pari dell'enfiteusi, ma come una concessione soggetta a controlli di natura pubblicistica e avente i caratteri della temporaneità, onerosità e incedibilità a terzi, sicché le controversie inerenti il rapporto concessorio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1927 art. 64, Legge Reg. Toscana 11/10/1994 num. 68, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5118 del 1995 Rv. 492206-01, N. 1203 del 1988 Rv. 457412-01, N. 2462 del 1967 Rv. 329760-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva ritenuto l'esito assolutorio del giudizio penale non vincolante, in quanto dovuto alle modalità procedimentali (limiti di utilizzabilità di alcuni elementi istruttori) con le quali in sede penale era stata ritenuta insussistente la prova del fatto reato, ricostruendo l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo differente da quello risultante dalla sentenza dibattimentale, passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20385 del 2021 Rv. 661709-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-04**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenza assolutoria della Sezione disciplinare del CSM - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'obbligo motivazionale del provvedimento di assoluzione dell'incolpato può dirsi adempiuto quando le argomentazioni a sostegno della decisione diano adeguatamente conto, attraverso un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, di un dubbio processualmente plausibile - sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di obiettivo riscontro delle emergenze fattuali acquisite - circa l'eventuale diversa ricostruzione del fatto, prospettata come ipotesi alternativa rispetto a quella accusatoria, che sia tale da imporre l'epilogo assolutorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7768 del 2023 Rv. 667199-03, N. 27538 del 2025 Rv. 676194-01, N. 7691 del 2019 Rv. 653310-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento di revoca all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale - Natura dichiarativa ed effetto retroattivo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'ordinanza che, in dipendenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale "per il medesimo fatto", dispone la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ex art. 15, comma 8, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006, così come il provvedimento che la revoca, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, hanno natura dichiarativa dell'effetto sospensivo realizzatosi ope legis, essendo meramente ricognitivi della "medesimezza" del fatto, ed operano entrambi con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per superamento dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dalla difesa dell'incolpato, atteso che, ai fini del calcolo del periodo di sospensione, occorre doverosamente fare riferimento alla data di esercizio dell'azione penale come momento iniziale e, come termine finale, a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendo dalla formale emissione del provvedimento di revoca da parte del Procuratore Generale, intervenuta ben nove mesi dopo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9716 del 2024 Rv. 670668-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e

non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Costituzione art. 24, Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13319 del 2024 Rv. 671516-02, N. 9390 del 2021 Rv. 660918-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3859** *del* **20/02/2026** (Rv. **677324-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA.** *(Conf.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CENICCOLA ELISABETTA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri - Fattispecie.

Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale, agli eventuali precedenti disciplinari e alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per carenza e incoerenza della motivazione, la sentenza che, pur avendo valutato in termini di estrema gravità le condotte accertate a carico dell'incolpato, tali da denotare una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato - avuto riguardo al supporto prestato a un gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata, ai legami sentimentali con donne legate direttamente o indirettamente alle indagini trattate, ai reiterati benefici personali ottenuti da un consulente tecnico con abuso del proprio ruolo, alla protrazione di tali condotte per più anni e all'intensità dell'elemento psicologico - aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, senza fare adeguato riferimento alle ragioni per le quali era da escludere la rimozione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28263 del 2023 Rv. 669272-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18302 del 2020 Rv. 658631-04

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3868** *del* **20/02/2026** (Rv. **677325-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(MOLINAR MIN SABRINA) contro* I.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Incarico di dirigente di struttura complessa - Art. 15, comma 7 bis, del d.lgs n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - Pubblico concorso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul riparto di giurisdizione.

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere.

La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 05/08/2022 num. 118 art. 20

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19668 del 2020 Rv. 658852-01, N. 6455 del 2020 Rv. 657214-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3868** *del* **20/02/2026** (Rv. **677325-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(MOLINAR MIN SABRINA) contro* I.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-02 Rv. 669829-03

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

FEBBRAIO 2026

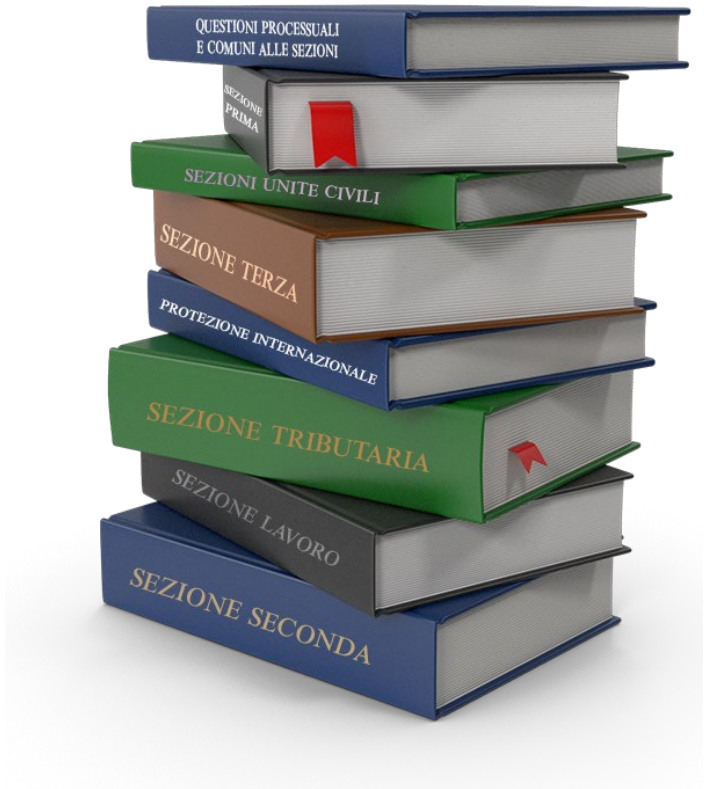

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2200** *del* **02/02/2026** (Rv. **677668-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 11/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Attestazione - Necessità - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29918 del 2025 Rv. 676385-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2200** *del* **02/02/2026** (Rv. **677668-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 11/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Provvedimento di nomina o sostituzione del liquidatore - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

081248 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA In genere.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/09/2014 num. 202 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 3161 del 1995 Rv. 491254-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2241** *del* **03/02/2026** (Rv. **677592-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(SILVESTRI MARCO) contro* F. *(TOMBOLINI FABIOLA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 27/09/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo della banca - Credito derivante da conto corrente - Utilizzo del "saldo zero" - Possibilità - Condizioni.

In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832 com. 1, Legge Falliment. art. 78 com. 1, TUB [rnc : art = 0119 00, com = 0003, gen = LS, sp = TUB]

Massime precedenti Vedi: N. 22208 del 2018 Rv. 650403-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2252** *del* **03/02/2026** (Rv. **677869-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(D'ALESIO DIVINANGELO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 18/02/2020

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Credito della banca - Deposito degli estratti conto - Contestazioni specifiche del curatore - Necessità - Valore probatorio dell'estratto conto - Non contestazione - Ammissibilità.

In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Vedi: N. 22208 del 2018 Rv. 650403-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2252** *del* **03/02/2026** (Rv. **677869-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(D'ALESIO DIVINANGELO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 18/02/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Difetto di data certa – Rilevabilità d'ufficio - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE In genere.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13920 del 2020 Rv. 658239-01

Massime precedenti Vedi: N. 28144 del 2023 Rv. 669117-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2258** *del* **03/02/2026** (Rv. **677593-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(SANZO SALVATORE) contro* F. *(ACRONZIO FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/06/2022

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Concordato fallimentare - Proposta concorrente di terzo - Creditore proponente e società correlate - Diritto di voto e computo delle maggioranze - Art. 127, commi 5 e 6, l. fall. - Applicazione estensiva - Conflitto d'interessi - Esclusione.

081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO In genere.

In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l'applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d'interessi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 127 com. 5, Legge Falliment. art. 127 com. 6, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 34807 del 2024 Rv. 673365-01, N. 2948 del 2021 Rv. 660702-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2262** *del* **03/02/2026** (Rv. **677870-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

S. *(DI PUMPO MATTEO) contro* D. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Interest rate swap - Accordo su misura alea - "Scenari probabilistici" - Nozione - Informazioni relative a dati storici - Determinazione del mark to market - Variabili - Alea razionale - Fattispecie.

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di Interest rate swap (IRS), l'accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea - calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi - deve investire anche i c.d. "scenari probabilistici", i quali non possono essere intesi come previsione certa dell'andamento futuro dei tassi, ma vanno ricondotti al novero delle informazioni relative a dati storici (in particolare rendimento medio e volatilità) impiegati per la determinazione del mark to market e idonei a rendere conoscibili i fattori della formula di calcolo, così da consentire una valutazione consapevole dei rischi e della misura qualitativa e quantitativa dell'alea, secondo un contenuto informativo modulato in funzione della complessità del singolo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la nullità ritenendo che, in assenza di una norma specifica, la mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici non configurasse alcuna violazione di norme imperative).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., TUF [rnc : art = 0021 00, dat = 1998 02 24, gen = LS, num = 0058, sp = TUF], TUF [rnc : art = 0023 00, gen = LS, sp = TUF]

Massime precedenti Vedi: N. 32705 del 2022 Rv. 666129-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2264** *del* **03/02/2026** (Rv. **677286-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 14/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Redazione del programma di liquidazione - Termine di trenta giorni - Finalità - Conseguenze.

In tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 14 novies, comma 1, della l. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, assolvendo ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue che il superamento di tale termine non determina la nullità della liquidazione e della esecuzione del programma.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 novies com. 1 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2426** *del* **05/02/2026** (Rv. **677594-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

V. *(FABBRO LORENZO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/08/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Requisiti di validità - Art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. - Contratti stipulati anteriormente - Applicabilità - Fondamento.

In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1372, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141

Massime precedenti Vedi: N. 34740 del 2019 Rv. 656441-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2664** *del* **06/02/2026** (Rv. **677287-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

F. *(BENASSI FRANCO) contro* L. *(LEO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 24/03/2025

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Procedure concorsuali - Prestazioni dell'avvocato nel concordato preventivo - Svolgimento dell'incarico - Competenze necessarie ed adeguate all'opera - Necessità - Contenuto - Fondamento.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

In tema di procedure concorsuali, l'avvocato, che svolge la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve adempiere l'incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all'opera per affrontare anche questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., insite all'interno di una procedura concorsuale che, inevitabilmente, involge anche problematiche di natura contabile e fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2025 Rv. 675878-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2665** *del* **06/02/2026** (Rv. **677288-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

R. *(PIRAS STEFANO) contro* F. *(BENASSI FRANCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LODI, 24/03/2025

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 036319/2022 66652501

Massime precedenti Conformi: N. 36319 del 2022 Rv. 666525-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2779** *del* **08/02/2026** (Rv. **677510-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

C. *(SAGLIOCCA SALVATORE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/03/2024

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII - Prededuzione del credito del professionista per la predisposizione del piano e la presentazione della domanda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII, il credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato non può essere riconosciuto in prededuzione, non rientrando tale fattispecie tra le ipotesi tipiche e tassative previste dall'art. 6 del Codice della crisi.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0006 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0025 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2025 Rv. 673966-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2817** *del* **08/02/2026** (Rv. **677289-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROLLERO ROBERTO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/09/2024

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Nomina del commissario giudiziale - Compito di riferire su ogni aspetto - Preclusioni per le attestazioni del professionista indipendente - Insussistenza - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale può conferire al commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII, il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sulla domanda di omologazione, senza

preclusione di quelli che sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, poiché l'art. 48, comma 4, CCII, impone all'organo giudicante di decidere - all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio - dopo aver "sentito il commissario giudiziale".

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0061 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0057 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0048 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 40483 del 2021 Rv. 663532-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2817** *del* **08/02/2026** (Rv. **677289-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROLLERO ROBERTO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/09/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII - Pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - Verifica del Tribunale, anche d'ufficio, della effettiva conclusione degli accordi tra debitori e creditori - Giudizio di fatto - Presupposto necessario della domanda di omologazione.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l'avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal giorno della pubblicazione, a norma dell'art. 40, comma 4, CCII - non esclude la possibilità per il tribunale di procedere, anche d'ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento ed oggetto necessario della domanda di omologazione.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0061 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 11218 del 2025 Rv. 674518-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2817** *del* **08/02/2026** (Rv. **677289-03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROLLERO ROBERTO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/09/2024

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Formazione di categorie di creditori per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici - Presupposto necessario ex art. 61, comma 1, CCII - Individuazione dei criteri di formazione - Richiamo alle classi nel concordato preventivo - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di "categorie" di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un

presupposto necessario, espressamente previsto dall'art. 61, comma 1, CCII, per l'operatività dello strumento, ben potendosi richiamare l'iter interpretativo ed applicativo formatosi in sede di concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l'adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0061 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0085 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 9378 del 2018 Rv. 648447-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2819** *del* **08/02/2026** (Rv. **677426-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(RUFINI DIEGO) contro* V. *(PAOLI GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2024

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE Procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del CCII - Proposta di concordato fallimentare presentata in epoca successiva - Disciplina del concordato fallimentare - Applicabilità - Fondamento.

In caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del CCII.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152, CCII [rnc : art = 0390 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0390 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 24247 del 2025 Rv. 675671-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2819** *del* **08/02/2026** (Rv. **677426-03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(RUFINI DIEGO) contro* V. *(PAOLI GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2024

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE Concordato fallimentare - Ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori di una prima proposta - Fissazione del termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall. - Deposito di ulteriore proposta - Revoca del decreto del giudice delegato e sospensione delle operazioni di voto - Esclusione - Informazione ai creditori della proposta sopravvenuta - Ammissibilità.

In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla

sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 125 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 11153 del 2012 Rv. 623080-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2819** *del* **08/02/2026** (Rv. **677426-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(RUFINI DIEGO) contro* V. *(PAOLI GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2024

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE Concordato fallimentare - Proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria - Applicabilità dell'art. 152 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato fallimentare, il disposto dell'art. 152 della l.fall. non si applica alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria, poiché le formalità contenute nel predetto articolo sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società fallita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 2674 del 2012 Rv. 621298-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2892** *del* **09/02/2026** (Rv. **677595-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 27/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Art. 19 TUI come modificato dal d.l. n. 20 del 2023 - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la parziale abrogazione dell'art. 19 del TUI - per come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - ha fatto venire meno solo i criteri e le modalità dell'accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare, di cui l'art. 8 della CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale, la quale, riconoscendo la insopprimibile dignità umana all'art. 3, parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo la quale non sussistevano i requisiti per il riconoscimento della protezione complementare, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato "stabilito", in ragione degli esigui elementi di inserimento sociale maturati in forza di un permesso semestrale provvisorio e, quindi, frutto di una permanenza solo precaria sul territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 29593 del 2025 Rv. 676380-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2912** *del* **09/02/2026** (Rv. **677968-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(KANU SIDIKI) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 05/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione complementare dopo un decreto di espulsione - Opposizione - Garanzia processuale di un esame completo ed effettivo - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Fondamento.

In tema di immigrazione, anche nel caso in cui, dopo un decreto di espulsione, sia presentata domanda di protezione complementare, deve riconoscersi in favore del richiedente la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta, dovendo perciò il giudice di pace attendere, qualora il tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento di opposizione all'espulsione, in tal modo assicurando a tale forma di protezione - in forza del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - il ruolo di necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Commissione CEE del 2008 num. 115 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 34155 del 2025 Rv. 677113-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3000** *del* **11/02/2026** (Rv. **677290-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(GUADALUPI MARIO MARINO) contro* C. *(PASSARELLI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.

Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28179 del 2020 Rv. 659664-01, N. 4997 del 2018 Rv. 647166-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3031** *del* **11/02/2026** (Rv. **677291-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ROSSI LEONARDO) contro* C. *(PORRARI ALBAROSA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2022

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 74 del 2013 Rv. 624663-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3032** *del* **11/02/2026** (Rv. **677292-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(LORENZINI FABIO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2023

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisione sull'istanza di revocazione degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza impugnata - Incompatibilità - Insussistenza - Limiti.

La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23498 del 2017 Rv. 646090-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3034** *del* **11/02/2026** (Rv. **677293-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

T. *(D'ANTONIO MARCO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 20/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda presentata dal genitore in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato - Esame delle due domande in sede giurisdizionale - Necessità - Condizioni.

In materia di protezione internazionale, il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione nella fase amministrativa - quando il genitore presenta domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - deve considerare entrambe le domande, poiché il relativo esame individuale deve essere adeguato, completo e rispondere a valutazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29527 del 2024 Rv. 673133-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3035** *del* **11/02/2026** (Rv. **677429-02**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

O. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto d'asilo - Mutilazione genitale come "stigma sociale" - Motivazione apparente ed erronea.

In tema di diritto d'asilo, la motivazione è apparente quando si limita ad affermare che le donne, che hanno subito mutilazioni genitali femminili, possono soffrire nel paese d'origine solo un mero "stigma sociale", costituente una conseguenza "afflittiva" non integrante forme di persecuzione o discriminazione, in quanto non rende percepibile la verifica del rischio della richiedente asilo non solo della possibilità di essere sottoposta in futuro alle stesse mutilazioni genitali femminili, ma anche di quello dell'intollerabilità del rientro nel paese di origine, con l'eventualità di subire trattamenti inumani o degradanti o gravemente discriminatori a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22232 del 2016 Rv. 641526-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3035** *del* **11/02/2026** (Rv. **677429-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

O. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili - Rischi del suo ritorno nel paese di origine - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, il giudice - a fronte della allegazione della richiedente di essere già stata sottoposta, nel paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, corredata dalla documentazione sanitaria prodotta - è tenuto a verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine della richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel paese di provenienza, al fine di accertare, per valutare i rischi del suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 7022 del 2024 Rv. 670638-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3036** *del* **11/02/2026** (Rv. **677596-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

A. *(DI GIOVANNI JACOPO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rimpatrio - Allegazione di una patologia psichiatrica da parte del richiedente - Rischio di trattamenti inumani e degradanti - Approfondimento istruttorio ufficioso - Necessità.

In materia di protezione internazionale sussidiaria, il giudice - in presenza di una allegata e documentata patologia psichiatrica nonché del rischio, in caso di rimpatrio, di un danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine del richiedente o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato - è tenuto a compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate al ricorrente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29455 del 2024 Rv. 673132-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3056** *del* **11/02/2026** (Rv. **677508-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(LA PERGOLA ENRICO) contro* F. *(LOMBARDO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2023

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11763 del 2006 Rv. 590840-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3056** *del* **11/02/2026** (Rv. **677508-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(LA PERGOLA ENRICO) contro* F. *(LOMBARDO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2023

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. - Azione revocatoria ordinaria - Applicabilità - Eccezione in senso stretto - Preclusioni processuali - Sussistenza - Fattispecie.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

L'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., è applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare in virtù dell'art. 66 l.fall. o anche solo proseguita ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed integra un'eccezione in senso stretto che, come tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3, Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 17216 del 2020 Rv. 661735-01, N. 23191 del 2025 Rv. 676216-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3121** *del* **12/02/2026** (Rv. **677634-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(Ruizzo Ilenia) contro* P. *(FEBBO DOMENICO)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità.

In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3183** *del* **12/02/2026** (Rv. **677597-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

D. *(DE LUCA NICOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2021

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell'accoglimento dell'azione, giacché quest'ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l'apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2018 Rv. 649893-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3183** *del* **12/02/2026** (Rv. **677597-03**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

D. *(DE LUCA NICOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2021

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di fine rapporto - Agente costituito in forma di società commerciale - Spettanza - Sussistenza - Diritto del socio a vedersi "segregare" una parte dell'attivo - Esclusione - Fondamento.

In caso di agente costituito in forma di società commerciale, il credito per indennità di fine rapporto costituisce un introito che, una volta contabilizzato, entra a far parte del patrimonio sociale, non sussistendo, pertanto, un diritto del socio a vedersi segregare una parte dell'attivo al fine di vedere soddisfatti i propri diritti connessi alla (futura e ipotetica) liquidazione, totale o parziale, della propria partecipazione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6481 del 2009 Rv. 607189-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3183** *del* **12/02/2026** (Rv. **677597-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

D. *(DE LUCA NICOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2021

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova.

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l'attore è sottoposto all'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 25056 del 2020 Rv. 659656-01, N. 2975 del 2020 Rv. 656998-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3191** *del* **12/02/2026** (Rv. **677294-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. *(DI IESO PASQUALE) contro* P. *(DI MONACO MAURO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 16/01/2023

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 75, Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 372, Cod. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 11091 del 2020 Rv. 658138-01, N. 5110 del 2019 Rv. 652955-01, N. 11699 del 2020 Rv. 657977-01, N. 24893 del 2021 Rv. 662207-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3194** *del* **12/02/2026** (Rv. **677295-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

A. *(PERSICO RITA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/12/2022

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Funzione deterrente e risarcitoria - Fondamento - Credito dipendente da determinazione giudiziale - Rifiuto del creditore di ricevere la somma offerta - Assenza di giustificato motivo - Applicabilità - Esclusione.

L'art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28036 del 2025 Rv. 676224-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3203** *del* **13/02/2026** (Rv. **677598-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

C. *(DE MARTINI CORRADO) contro* F. *(FARINA MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/01/2020

081301 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ex art. 116, ult. comma l.fall. - Mancata o ritardata iscrizione a ruolo della causa - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 1, Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30216 del 2025 Rv. 676387-02, N. 1950 del 2016 Rv. 638417-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3204** *del* **13/02/2026** (Rv. **677430-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

L. *(VIOLANTE ANDREA) contro* C. *(BELSANTI ROSANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2020

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Domanda ex art. 2932 c.c. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 28668 del 2013 Rv. 629673-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3324** *del* **14/02/2026** (Rv. **677509-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

B. *(DEL BENE MICHELE) contro* C. *(BERETTA ERNESTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2023

113009 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE Danno ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002 - In ragione di ogni singola azione promossa del creditore - Sussistenza - In ragione della singola fattura - Esclusione.

In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, è dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/02/2011 num. 7 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14465 del 2004 Rv. 576735-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3448** *del* **16/02/2026** (Rv. **677599-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

R. *(ROSSI ORLANDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 20/01/2025

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Accesso alla banca dati INPS - Consenso dell'interessato - Necessità - Illecito trattamento – Conseguenze – Risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente ratione temporis, l'accesso alla banca dati dell'INPS, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, deve avvenire con il consenso dell'interessato, che, in caso di illiceità del trattamento, è legittimato a proporre, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, domanda di risarcimento del danno eventualmente subito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 13073 del 2023 Rv. 667907-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3448** *del* **16/02/2026** (Rv. **677599-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

R. *(ROSSI ORLANDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 20/01/2025

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Comunicazione dell'estratto contributivo ex art. 54 l. n. 88 del 1989 - Richiesta dell'interessato o di soggetti delegati - Patronati - Necessità.

La comunicazione dei dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, prevista dall'art. 54 della l. n. 88 del 1989, può avvenire solo su richiesta dell'interessato o di soggetti a ciò legalmente delegati, come gli istituti di patronato ex art. 8, comma 3, della l. n. 152 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Legge 30/03/2001 num. 152 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23282 del 2016 Rv. 641580-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3462** *del* **16/02/2026** (Rv. **677600-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SONDRIO, 05/12/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Sistema di localizzazione dell'automezzo mediante GPS - Obbligo di notificazione ex art. 37 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Modalità esecutiva della localizzazione - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza

che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 2 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2023 Rv. 668963-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3489** *del* **17/02/2026** (Rv. **677653-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DONATI SIMONA) contro* D.

Regola competenza

019008 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - GIUDICE TUTELARE Affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2 l. n. 184 del 1983 - Giudice tutelare - Poteri.

In caso di affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il compito di vigilare sull'attuazione del provvedimento definitivo riguardante i minori spetta al giudice tutelare, il quale può - senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione - segnalare, anche tramite l'ausilio dei servizi sociali, eventuali difficoltà attuative e stimolare i poteri officiosi del tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14360 del 2000 Rv. 543311-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3534** *del* **17/02/2026** (Rv. **677635-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

A. *(CHIRULLI PIERMASSIMO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/07/2024

122019 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE Liste elettorali e tessera elettorale - Identificazione delle donne coniugate - Indicazione del cognome del marito - Esclusione - Fondamento.

Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Decreto Legge 19/03/2025 num. 27 art. 2 bis

Massime precedenti Vedi: N. 34090 del 2021 Rv. 663270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3535** *del* **17/02/2026** (Rv. **677601-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

B. *(BERRUTI GIUSEPPE MARIA) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Applicabilità dell'art. 50 c.c.i.i. - Conseguenze.

In base all'art. 50 CCII, applicabile in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 270, comma 5, CCII, non é ricorribile per cassazione il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0268 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0270 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0050 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1473 del 2026 Rv. 677056-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3561** *del* **17/02/2026** (Rv. **677636-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro* B. *(VERRECCHIA PAOLO MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24653 del 2016 Rv. 642039-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3577** *del* **17/02/2026** (Rv. **677871-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

P. *(COSTANTINI ANTONIO) contro* L. *(BONTEMPI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sentenza del tribunale che "provvede" sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Reclamo alla corte d'appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

La sentenza del tribunale che "provvede" sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile, a norma dell'art. 51 CCII, con reclamo alla corte d'appello, la cui decisione è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione ad opera della cancelleria.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0070 00, com = 0008, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 34158 del 2024 Rv. 673389-01, N. 481 del 2026 Rv. 677536-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3686** *del* **18/02/2026** (Rv. **677602-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

P. *(SAVINO GIUSEPPE) contro* P. *(PAGLIUCA DOMENICO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2023

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Inadempimento del debitore - Prescrizione del diritto - Pretesa risarcitoria del creditore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI In genere.

L'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23006 del 2023 Rv. 668491-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3686** *del* **18/02/2026** (Rv. **677602-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

P. *(SAVINO GIUSEPPE) contro* P. *(PAGLIUCA DOMENICO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2023

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Buoni postali fruttiferi - Omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 - Prescrizione dei titoli - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Esclusione.

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI In genere.

In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina

l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DM Tesoro 19/12/2000 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3963 del 2019 Rv. 652851-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3891** *del* **21/02/2026** (Rv. **677079-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **RUGGIERO ALDO.** *Relatore:* **RUGGIERO ALDO.**

C. *(BERRETTA GIUSEPPE) contro* C. *(SPAGNA MUSSO BRUNO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 10/01/2025

081315 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale - Prededuzione per le prestazioni già eseguite prima dell'apertura della procedura - Dichiarazione di subentro da parte del commissario - Necessità.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il riconoscimento della prededuzione per servizi erogati prima dell'apertura del concorso, ma riconducibili a rapporti contrattuali che hanno continuato a ricevere esecuzione anche in seguito, richiede una espressa dichiarazione di subentro nel contratto da parte del Commissario, tale da manifestare, pur senza particolari formalità, una dichiarazione negoziale recettizia, volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 74, Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9332 del 2025 Rv. 674461-01, N. 5249 del 2019 Rv. 652811-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3931** *del* **22/02/2026** (Rv. **677080-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(VALLETTA ORONZO) contro* F. *(PERSANO DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Processo telematico - Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Equivalenza - Conseguenze.

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". (Nella specie, la S.C. ha esteso tale principio al diverso caso della notifica telematica di un ricorso in formato ".docx" invece che in formato ".pdf", ritenendo il primo formato sufficiente nonostante il contrario dato testuale dell'art. 19 bis del decreto dirigenziale già citato).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34, Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3931** *del* **22/02/2026** (Rv. **677080-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(VALLETTA ORONZO) contro* F. *(PERSANO DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2022

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Attività di assistenza legale - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere.

Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4051** *del* **23/02/2026** (Rv. **677081-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

C. *(FIORILLO VINCENZO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/10/2024

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale

qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 1666 del 2020 Rv. 656807-01, N. 18834 del 2025 Rv. 675463-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

082001 FAMIGLIA - IN GENERE Collocamento del figlio minore - Valutazione del giudice - Diritti di rango costituzionale - Afflato sistemico - Conseguenze.

In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest'ultimo diritto, che deve, anzi, trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.

Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12946 del 2024 Rv. 671090-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

082319 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI Mutamento unilaterale della residenza del minore - Inadeguatezza del genitore - Rientro del minore - Motivazione - Conseguenze in tema di bigenitorialità - Fattispecie.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il trasferimento unilaterale della propria residenza e quella del figlio, a seguito della crisi familiare, adottata da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non implica di per sé - a carico del primo - un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o collocatario del minore, né impone un automatico rientro del medesimo nel luogo di residenza iniziale, occorrendo piuttosto valutarne le motivazioni, che devono fondarsi su ragioni serie e non su motivi futili dettati dalle esigenze egoistiche dell'adulto; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva revocato l'ordine di rientro del minore nella città di residenza del padre, che non aveva prestato il consenso all'allontanamento, privilegiando la collocazione del figlio presso la madre, stante la sua tenerissima età e l'allattamento materno ancora in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21054 del 2022 Rv. 665359-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4231** *del* **25/02/2026** (Rv. **677116-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

S. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* I. *(VIETTI MICHELE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2021

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Condizioni - "Scientia decoctionis" - Convinzione dell'imminente fallimento della controparte - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dello stato di insolvenza - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, l. fall. non richiede che l'atto revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro dell'imminente fallimento della propria controparte, ma presuppone solo che il terzo sia almeno consapevole del suo stato di insolvenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto sussistente una grave situazione di decozione della società, aveva tuttavia escluso la scientia decotionis in capo alla banca creditrice, in forza dell'efficacia rassicurante derivante dall'imminente adozione del d.l. 103 del 2010, contenente disposizioni di sostegno alla regolarità del servizio di trasporto pubblico marittimo, di cui la debitrice era concessionaria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2010 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26697 del 2006 Rv. 593442-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4346** *del* **26/02/2026** (Rv. **677082-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

D. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* F. *(CAMPIONE BRUNO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico - Tacita proroga - Fallimento - Mancata autorizzazione del giudice - Seconda scadenza - Conseguenze.

104062 LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72 com. 6, Legge Falliment. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11830 del 2013 Rv. 626185-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4365** *del* **26/02/2026** (Rv. **677083-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

E. *(MEREU PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione - Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la verifica compiuta dal giudice di merito sull'intento del debitore di utilizzare l'istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall'ordinamento, si traduce in un'indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione e nei limiti in cui tale vizio è ancora utilmente deducibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la decisione della Corte d'appello di non omologare l'accordo di ristrutturazione, in quanto contemplante una mera falcidia dei crediti spettanti all'Agenzia delle Entrate, imposta a quest'ultima anche in mancanza di adesione, attraverso un'istanza di omologazione forzosa - c.d. cram down – non correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo di altri creditori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 57, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 5677 del 2017 Rv. 644656-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4387** *del* **26/02/2026** (Rv. **677084-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. *(VICICONTE GAETANO) contro* R. *(PAGNI ILARIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019

140046 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Termini per memorie - Decreto del tribunale anticipato - Violazione diritto di difesa - Conseguenze.

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

FEBBRAIO 2026

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2158** *del* **02/02/2026** (Rv. **676948-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

H. *(BELLUCCIO DARIO) contro* P.

Regola competenza

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Comandante della nave o armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare - Sanzioni amministrative (principale e accessoria) previste dall'art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (vigente ratione temporis) - Unità dell'illecito amministrativo - Conseguenze - Competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011 - Fattispecie.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza-ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2184** *del* **02/02/2026** (Rv. **676802-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

C. *(GORI IACOPO) contro* N. *(MUGNAI ELENA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie.

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al

giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2022 Rv. 663541-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2222** *del* **03/02/2026** (Rv. **676966-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MARCHI LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/05/2022

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Credito professionale del difensore di studenti iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 341 del 1990 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di pronuncia del decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso - Data di entrata in vigore della l. n. 264 del 1999 - Irrilevanza.

La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Legge 02/08/1999 num. 264 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/11/1990 num. 341 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2024 Rv. 670504-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2222** *del* **03/02/2026** (Rv. **676966-03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MARCHI LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/05/2022

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Revoca o rinuncia al mandato - Natura - Atto recettizio a forma libera - Prova per presunzioni - Sussistenza.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

La rinuncia al mandato da parte del procuratore o la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il cui verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23324 del 2012 Rv. 624301-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2222** *del* **03/02/2026** (Rv. **676966-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MARCHI LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/05/2022

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Rapporto di mandato tra difensore e cliente - Assenza di eventi inequivocabilmente implicanti la cessazione del rapporto - Provvedimento di definizione della lite - Cessazione del mandato - Sussistenza - Diritto al compenso del difensore - Prescrizione - Decorrenza - Art. 2957, comma 2, parte prima, c.c. - Affari terminati - Elenco tassativo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di compensi professionali del difensore, il rapporto di mandato tra professionista e cliente - in assenza di un precedente evento specifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c. - permane fino all'adozione di un provvedimento definitorio: quest'ultimo, difatti, può rientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche di natura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sono ascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non è tassativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'affare era terminato con l'emissione da parte del TAR del decreto di perenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2024 Rv. 670504-01, N. 17924 del 2023 Rv. 668329-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2645** *del* **06/02/2026** (Rv. **677302-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro* M. *(MODENA FIAMMETTA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/10/2020

125117 POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE Azione di petizione ereditaria - Disposizioni in materia di possesso - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto ai frutti indebitamente percepiti - Sussistenza - Limiti.

168089 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - IN GENERE In genere.

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità

il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 535

Massime precedenti Conformi: N. 5091 del 2010 Rv. 611681-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2648** *del* **06/02/2026** (Rv. **677445-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

V. *(D'ELIA DANIELE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2022

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Amministrazione di sostegno - Limiti alla capacità di disporre per testamento - Possibilità ex art. 411, comma 4, c.p.c - Motivazione - Contenuto - Possibilità di disporre la necessaria assistenza dell'amministratore - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 com. 5, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 774 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12460 del 2018 Rv. 649112-01, N. 1396 del 2026 Rv. 676786-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2648** *del* **06/02/2026** (Rv. **677445-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

V. *(D'ELIA DANIELE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2022

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Fattispecie disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 1 legge notarile - Violazione artt. 47 e 48 l. n. 89 del 1913 e 603, comma 2, c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di

inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 48, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Cod. Civ. art. 603 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2663** *del* **06/02/2026** (Rv. **677353-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

G. *(LO GIUDICE DAVIDE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/11/2020

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Sentenza di rilascio di immobile - Giudicato implicito sul diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7890 del 1994 Rv. 487924-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2702** *del* **07/02/2026** (Rv. **677354-02**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.**

S. *(SABINI PIERANTONIO) contro* O. *(BARTOLI SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2020

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Procedimento di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012 - Aggiudicazione di un immobile - Deduzione di vizi della procedura - Azione ex art. 949 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di sovraindebitamento, deve escludersi che la nullità dell'aggiudicazione di un immobile per vizi della procedura di liquidazione ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012 possa farsi valere con l'azione negatoria ex art. 949, comma 1, c.c., giacché essa non concerne gli eventuali vizi dell'atto traslativo della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2702** *del* **07/02/2026** (Rv. **677354-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

S. *(SABINI PIERANTONIO) contro* O. *(BARTOLI SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte costituita personalmente ex art. 86 c.p.c. - Morte - Avviso di fissazione dell'udienza - Non risultanza dagli atti dell'esistenza di eredi - Trattazione della causa - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19864 del 2017 Rv. 645296-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 477 del 2006 Rv. 585538-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2752** *del* **07/02/2026** (Rv. **677432-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(RENZI ALBERTO) contro* M. *(NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2019

011006 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE Contratto d'appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell'appaltatore - Fondamento.

In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2752** *del* **07/02/2026** (Rv. **677432-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(RENZI ALBERTO) contro* M. *(NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2019

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento - Compensazione d'ufficio dei crediti accertati - Ammissibilità - Fondamento.

L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 33872 del 2022 Rv. 666238-01, N. 6700 del 2024 Rv. 670497-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2758** *del* **07/02/2026** (Rv. **677303-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

N. *(BELFIORE GAETANO ANTONIO) contro* S. *(LA BELLA BARBARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/06/2024

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.

Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902-01, N. 20525 del 2020 Rv. 659198-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2855** *del* **09/02/2026** (Rv. **676967-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

F. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* S. *(DE CHIARO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 22/06/2022

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo interno - Accollo esterno cumulativo - Assenza di una manifestazione inequivoca di volontà delle parti - Criteri di distinzione - Applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 c.c.

In tema di convenzione di accollo ex art. 1273 c.c., qualora la stessa non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ivi incluso quello del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 38225 del 2021 Rv. 663024-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2857** *del* **09/02/2026** (Rv. **677446-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(MANDRUZZATO PIERGIOVANNI) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 18/02/2022

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni del Codice della Strada - Art. 201, comma 5, c.d.s. - Estinzione del potere sanzionatorio - Tardiva notificazione del verbale - Opposizione all'ingiunzione o alla cartella di pagamento - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2919** *del* **10/02/2026** (Rv. **676995-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

A. *(DRAGO GERARDO MARIO GRAZIANO) contro* B. *(VAVALA' RAFFAELE MARIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2019

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Sentenza costitutiva di un diritto reale - Inadempimento - Rimedi - Individuazione - Fattispecie.

In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1619 del 2005 Rv. 578798-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3225** *del* **13/02/2026** (Rv. **676968-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

I. *(MARINELLI ANDREA) contro* P. *(USAI FRANCESCO)*

Regola competenza

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2020 Rv. 658729-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3246** *del* **13/02/2026** (Rv. **677304-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

A. *(DE TILLA ROBERTO) contro* A. *(DUMONTEL ERICA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 04/06/2021

058273 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE Prescrizione - Natura assoluta o relativa della simulazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Conformi: N. 19678 del 2013 Rv. 627567-01

Massime precedenti Vedi: N. 9401 del 2016 Rv. 639923-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3260** *del* **13/02/2026** (Rv. **677355-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(CAVALIERE ANGELO) contro* R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2020

058278 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all'atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell'atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva.

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere.

058285 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) In genere.

La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 21253 del 2019 Rv. 655205-01, N. 4565 del 1997 Rv. 504610-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3273** *del* **13/02/2026** (Rv. **676969-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

M. *(MATRONE GIACOMO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 22/02/2021

040032 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO Sosta in aree sottoposte a parcheggio a pagamento con ticket esposto scaduto - Inadempimento contrattuale - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 901, della l. n. 208 del 2015 - Abrogazione della norma sanzionatoria - Esclusione - Mancato adeguamento alle modalità di pagamento elettronico - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il parcheggio a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, bensì illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, del c.d.s. - trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta delle aree -, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 901, della l. n. 208 del 2015; queste ultime, pur estendendo anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta la disciplina relativa al pagamento anche mediante strumenti diversi dal contante, non hanno comportato né l'abrogazione della norma sanzionatoria, né l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso di mancato adeguamento delle apparecchiature alle modalità di pagamento elettronico (rilevando tale mancato adeguamento esclusivamente nel senso della possibilità da parte del sanzionato di provare la mancanza di colpa in ordine all'inosservanza dell'obbligo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7 com. 15, Legge del 2015 num. 208 art. 1 com. 901 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4187 del 2024 Rv. 670317-01, N. 16258 del 2016 Rv. 641006-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3274** *del* **13/02/2026** (Rv. **676970-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

D. *(DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) contro* V. *(FIORAVANTI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/03/2021

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori - Contratto a favore di terzo - Applicabilità della convenzione - Presupposti - Azioni contrattuali - Proponibilità nei confronti del terzo (nel caso di specie, il lavoratore) - Esclusione - Fondamento.

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE In genere.

La convenzione conclusa tra un sindacato e un avvocato per l'assistenza legale degli associati, con la previsione di determinate tariffe o condizioni in loro favore, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo; ne consegue che i terzi, cioè i lavoratori, non sono parte né in senso sostanziale né in senso formale del rapporto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, e, pertanto, non possono proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 26212 del 2019 Rv. 655470-01, N. 8766 del 2021 Rv. 660920-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3279** *del* **13/02/2026** (Rv. **677305-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

R. *(RISTUCCIA RENZO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/06/2018

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ex art. 191 T.U.F. - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8855 del 2017 Rv. 643735-01, N. 27833 del 2023 Rv. 668993-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3281** *del* **13/02/2026** (Rv. **677306-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

S. *(PINELLI FABIO) contro* C. *(RANDISI GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo dell’istituto bancario intermediario - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto.

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari

delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381 com. 2, Cod. Civ. art. 2381 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 19556 del 2020 Rv. 659134-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3281** *del* **13/02/2026** (Rv. **677306-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

S. *(PINELLI FABIO) contro* C. *(RANDISI GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Procedimento sanzionatorio della Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Accesso agli atti - Diniego - Atti non rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio - Violazione del diritto generalizzato di accesso - Insussistenza - Richiesta di ostensione dei documenti di indagine - Contenuto.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, non viola il diritto di accesso dell'interessato il rifiuto all'ostensione di documenti secondari - acquisiti nel corso dell'ispezione e non utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti - in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente, la cui istanza di accesso deve essere circoscritta e mirata, fornendo indizi precisi e concordanti circa l'oggetto degli atti e la loro pertinenza rispetto al procedimento civile nel quale devono essere utilizzati.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 29745 del 2022 Rv. 665967-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3287** *del* **14/02/2026** (Rv. **676949-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

N. *(SCARPA LUIGI) contro* T. *(BERTUCCELLI TOMMASO)*

Regola competenza

058158 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE Contratto predisposto da un committente per la realizzazione di un'opera - Stipulazione con i vari appaltatori - Condizioni generali di contratto - Esclusione - Specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una

pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 26333 del 2011 Rv. 620619-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3343** *del* **14/02/2026** (Rv. **676971-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

C. *(LIUZZO SCORPO MASSIMO) contro* S. *(CORSARO ALFIO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/11/2020

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze.

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.

In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225

Massime precedenti Vedi: N. 23604 del 2023 Rv. 668408-01, N. 12226 del 2018 Rv. 648536-01, N. 23265 del 2019 Rv. 655249-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3443** *del* **16/02/2026** (Rv. **677307-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

D. *(SALTALAMACCHIA MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 18/01/2021

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Compenso del consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione - Giudizio di opposizione - Pubblico Ministero - Parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5996 del 2020 Rv. 657273-01, N. 13784 del 2022 Rv. 664914-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **16/02/2026** (Rv. **676950-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(PABIS TICCI NICOLA) contro* M. *(PUCCI ALICE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2022

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Procedimenti di notificazione all'estero attraverso il servizio postale - Contestazione della ricezione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Conoscibilità - Contenuto - Fattispecie.

Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 964 del 2025 Rv. 673653-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3693** *del* **18/02/2026** (Rv. **677170-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

D. *(GIULIANO LUIGI) contro* P. *(PASCUCCI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2025

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Evento interruttivo allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - Automatica interruzione del processo dalla sua dichiarazione - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Deposito precedente delle note nel fascicolo telematico - Irrilevanza.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16797 del 2022 Rv. 665047-01, N. 30729 del 2024 Rv. 672942-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3694** *del* **18/02/2026** (Rv. **676951-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(GAGLIANO ATTILIO) contro* F. *(CREMONA ANTONINO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/04/2021

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Oggetto della clausola penale - Prestazione - Limitazione ad una somma di denaro - Esclusione - Potere di riduzione del giudice ad equità - Penale con prestazione che consiste in un fare infungibile - Oggetto del sindacato del giudice - Contenuto - Fattispecie.

In tema di clausola penale, la prestazione di cui all'art. 1382, comma 1, c.c. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento ed alle ripercussioni dell'inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. (Nella fattispecie, il principio è stato affermato con riferimento ad una cessione da parte del proprietario di un terreno, in favore di un costruttore, del diritto di superficie e del preliminare di vendita del suddetto suolo, in cui il promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio, con la previsione di una penale in cui la "prestazione" era rappresentata dal diritto di ritenere in proprietà l'opera edificata dalla parte inadempiente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Vedi: N. 33159 del 2019 Rv. 656304-01, N. 26901 del 2023 Rv. 669054-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3694** *del* **18/02/2026** (Rv. **676951-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(GAGLIANO ATTILIO) contro* F. *(CREMONA ANTONINO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/04/2021

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17715 del 2020 Rv. 658941-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3719** *del* **18/02/2026** (Rv. **677308-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(COLASANTI GABRIELE) contro* C. *(CECCARELLI GIANNI)*

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 180 del 2015 Rv. 634057-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3736** *del* **19/02/2026** (Rv. **677309-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

F. *(BALSAMO GIUSEPPE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/03/2025

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Fondi destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo - Recinzione del fondo - Elemento dirimente dell'animus rem sibi habendi - Esclusione.

In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1796 del 2022 Rv. 663640-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3855** *del* **20/02/2026** (Rv. **677447-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

M. *(TRABUCCHI GIUSEPPE) contro* M. *(GHISOLFI LAURETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2020

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto - Inesatto adempimento del fornitore dell'appaltatore - Responsabilità aquiliana del fornitore nei confronti del committente per lesione del credito - Esclusione - Fondamento.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, l'inesatto adempimento del fornitore dell'appaltatore non è di per sé di per sé fonte di una responsabilità aquiliana verso il committente per lesione del suo diritto di credito verso l'appaltatore, non determinando l'impossibilità assoluta della prestazione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21719 del 2019 Rv. 655235-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4067** *del* **23/02/2026** (Rv. **677310-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

B. *(BUCOLO ALBERTO) contro* B. *(COMEGNA SEBASTIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TARANTO, 08/06/2022

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione ex art. 2932 promossa da promittente venditore - Onere di provare l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Insussistenza.

In tema di preliminare di compravendita, il promittente venditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica del contratto non è tenuto a dar la prova dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene, salvo che ciò non costituisca ragione del rifiuto a stipulare il definitivo da parte del promissario acquirente, a ciò invitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 8442 del 2024 Rv. 670577-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4134** *del* **24/02/2026** (Rv. **677448-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

A. *(DEL ZOTTO MARCO) contro* C. *(IARIA DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/09/2022

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sicurezza della pratica di sport invernali - Obblighi del gestore in caso di pericoli atipici - Individuazione - inosservanza - Conseguenze.

In tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo - in base alla l. n. 263 del 2003, applicabile ratione temporis - il gestore dell'area sciabile attrezzata, in presenza di pericoli atipici sulla pista, senza che sia necessario il loro previo accertamento da parte della pubblica autorità preposta, ha l'obbligo di rimuoverli oppure di chiudere la pista, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 363 art. 7, Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4187** *del* **25/02/2026** (Rv. **677449-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(TRINGALI EMANUELE) contro* A. *(VILONA MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2019

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Servizio sanitario nazionale - Riforma del 1992 - USL costituite in aziende con personalità giuridica pubblica - Trasferimento alle aziende dei beni dei Comuni ai sensi degli artt. 1, lett. p., l. n. 421 del 1992 e 5, d.lgs. n. 502 del 1992 - Condizioni.

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere.

A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, attuata con la l. n. 421 del 1992 e con il d.lgs. n. 502 del 92, alle aziende sanitarie locali dotate di personalità giuridica pubblica sono stati trasferiti il patrimonio immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della suddetta legge faceva parte del patrimonio dei comuni, nonché i beni immobili, che, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 lett. P CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 5 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4218** *del* **25/02/2026** (Rv. **677311-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

L. *(LO NIGRO FILIPPO) contro* F. *(GIUNTA MARCO)*

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 14/03/2022

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Compensi - Prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al Tribunale - Controversia instaurata davanti al giudice di pace - Rito previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Applicabilità - Esclusione.

In materia liquidazione degli onorari di avvocato, alla controversia instaurata, dinanzi al giudice di pace, per prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al tribunale, non è applicabile il rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8929 del 2023 Rv. 667511-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4226** *del* **25/02/2026** (Rv. **677450-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Z. *(ZAULI CARLO) contro* R. *(SPINELLI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2022

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Crediti per compensi professionali per assistenza giudiziale in pluralità di giudizi - Ascrivibilità a un rapporto unitario - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità - Limiti.

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE In genere.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25480 del 2023 Rv. 669263-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4301** *del* **25/02/2026** (Rv. **677451-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*

E. *(PEA ROBERTO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2021

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e al risarcimento degli ulteriori danni - Interpretazione della domanda.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 21317 del 2024 Rv. 671983-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4301** *del* **25/02/2026** (Rv. **677451-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*

E. *(PEA ROBERTO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2021

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica d'ufficio - Consulenza c.d. percipiente - Presupposti.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 13736 del 2020 Rv. 658504-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4324** *del* **26/02/2026** (Rv. **677557-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

G. *(PISANI SALVATORE) contro* F. *(VULCANO FRANCESCO)*

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 15/03/2024

187008 VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE Vendita - Cose future - In genere - Vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo - Vendita di massa futura con assunzione del rischio della quantità della massa - Configurabilità - Perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) - Evento a carico del compratore.

La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1329 del 1993 Rv. 480658-01

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2011 Rv. 618411-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4367** *del* **26/02/2026** (Rv. **677460-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*

C. *(SERRA PAOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2021

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Azione di regolamento dei confini - Litisconsorti necessari - Individuazione - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Limitazione della domanda al solo accertamento - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 952, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11770 del 2019 Rv. 653806-01, N. 11287 del 2020 Rv. 658155-01, N. 17035 del 2011 Rv. 619201-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4376** *del* **26/02/2026** (Rv. **677461-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(DELPINO ALBERTO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/06/2019

082000 FAMIGLIA Patto di famiglia - Scopo dell’istituto - Presupposti per l’integrazione - Fattispecie.

168000 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" In genere.

Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell'impresa oltre la vita dell'imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 ter, Cod. Civ. art. 768 quater, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1872

Massime precedenti Vedi: N. 1228 del 2023 Rv. 666688-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4410** *del* **26/02/2026** (Rv. **677462-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

S. *(SCARSO ALESSANDRO PIETRO) contro* C. *(MERCATI NICOLETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/07/2020

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Sottotetto - Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Configurabilità - Condizioni.

In materia condominiale, la natura del sottotetto di un edificio è in primo luogo determinata dai titoli e in difetto di questi ultimi può presumersi comune se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi invece pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 9383 del 2020 Rv. 657705-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4451** *del* **27/02/2026** (Rv. **676972-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(MONETTI FRANCESCO) contro* P. *(PERONE FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/10/2019

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.

In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del

tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 14063 del 2024 Rv. 671338-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4539** *del* **28/02/2026** (Rv. **677558-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(TORRE MICHELE) contro* S. *(BIELLO COSTANTINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/03/2020

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Muro di cinta - Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Rispetto delle distanze legali - Necessità - Esclusione - Dislivello di origine artificiale - Muro assolvente in via permanente la funzione di contenimento - Costruzione - Configurabilità - Conseguenze.

I requisiti dell'isolamento delle facce e dell'altezza non superiore a tre metri - che, unitamente alla funzione di delimitazione del confine e di separazione delle proprietà, connotano il muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c. - possono non ricorrere (con conseguente irrilevanza del muro ai fini dell'osservanza delle distanza legali) laddove il muro, oltre a quella di delimitare il fondo, assolva anche alla funzione di sostegno e contenimento del terrapieno creato da un dislivello naturale, dovendo, invece, essere considerato costruzione, in senso tecnico-giuridico, il muro che la medesima funzione svolga con riguardo a un dislivello artificiale, vale a dire creato dall'opera dell'uomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 8144 del 2001 Rv. 547517-01

Massime precedenti Vedi: N. 16975 del 2023 Rv. 668055-02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

FEBBRAIO 2026

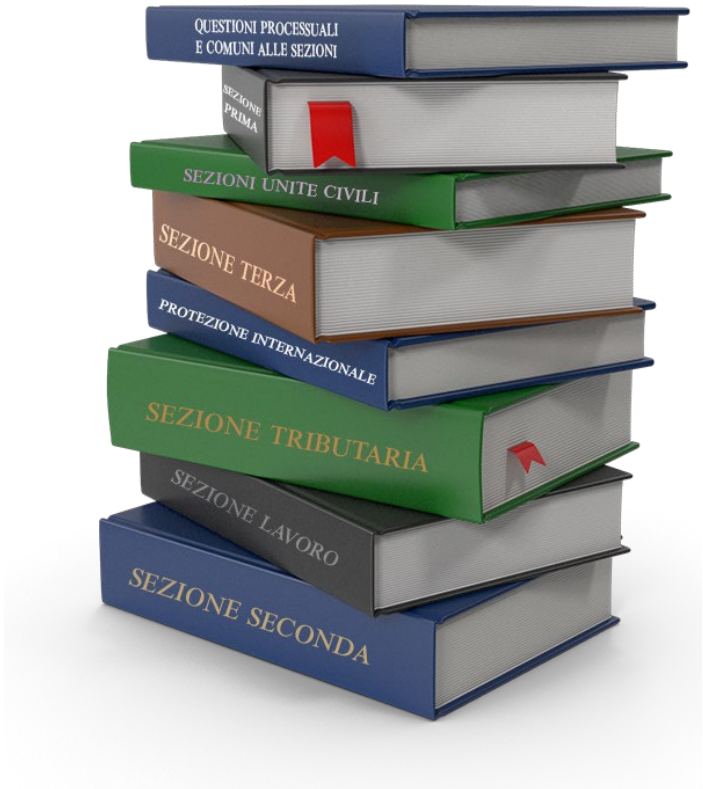

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2266** *del* **04/02/2026** (Rv. **677843-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

W. *(ZANELLA LORENZO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2022

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Prova del contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Necessità - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16628 del 2025 Rv. 674904-01, N. 29422 del 2023 Rv. 669357-01, N. 18118 del 2022 Rv. 665074-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2299** *del* **04/02/2026** (Rv. **677799-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(SIMONELLI SAVERIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 22/12/2021

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Esecuzione esattoriale - Omessa sottoscrizione dell'atto di pignoramento - Invalidità o inesistenza dell'atto - Esclusione - Riferibilità dell'atto dall'agente della riscossione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 24541 del 2014 Rv. 633371-01, N. 31604 del 2019 Rv. 656365-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2309** *del* **04/02/2026** (Rv. **677800-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(STEFANELLI FRANCO) contro* C. *(PORTALE GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 30/05/2023

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Credito risarcitorio ex art. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - Titolarità esclusiva in capo ai creditori - Spettanza al debitore - Esclusione - Ricavato della vendita - Differenze. il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.

Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2342** *del* **04/02/2026** (Rv. **677801-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

V. *(LAVALLE GIUSEPPE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.

Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/10/1972 num. 650 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 21792 del 2015 Rv. 637555-01

Massime precedenti Vedi: N. 21205 del 2022 Rv. 665205-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2345** *del* **04/02/2026** (Rv. **677824-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(SCAVETTA ANDREA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2025

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Azione giudiziale soggiacente a termine di decadenza - Negoziazione assistita - Rifiuto o mancata accettazione nel termine ex art. 4 d.l. n. 132 del 2014 - Effetti - Interruzione e nuovo decorso del termine decadenziale.

Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33147 del 2024 Rv. 673103-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2352** *del* **04/02/2026** (Rv. **677825-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(IANNONE DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in

condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Vedi: N. 13844 del 2025 Rv. 674771-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2354** *del* **04/02/2026** (Rv. **677802-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

V. *(ANGIONI NICOLA) contro* V. *(SCALISE SAMUELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2024

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022208/2021 66220201

Massime precedenti Conformi: N. 22208 del 2021 Rv. 662202-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2363** *del* **04/02/2026** (Rv. **677803-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Q. *(MANFRONI LORENZO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 15/03/2024

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Attraversamento pedonale da parte di ciclista - Obbligo di condurre a mano il velocipede - Condizioni.

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, c.d.s. e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.

Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 377 com. 2), Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 47 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 182 com. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 143 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3242 del 2024 Rv. 669998-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2420** *del* **05/02/2026** (Rv. **677826-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

S. *(SPINA GIOVANNI) contro* F. *(DI TELLA RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/10/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine ex art. 2947, comma 3, c.c. - Disciplina vigente alla data del fatto - Modifiche successive - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31378 del 2024 Rv. 672926-01

Massime precedenti Vedi: N. 23745 del 2025 Rv. 676129-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2526** *del* **05/02/2026** (Rv. **677844-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(MERLINI RENZO) contro* R. *(DE BERARDINIS GABRIELLA)*

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 14/07/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Incidente stradale coinvolgente un veicolo e un animale - Azione ex art. 2052 del conducente, proprietario o terzo trasportato sul veicolo - Oneri di allegazione e prova - Contenuto - Riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Presupposti.

In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16550 del 2022 Rv. 665057-01, N. 31335 del 2023 Rv. 669468-01, N. 17253 del 2024 Rv. 671568-01, N. 11107 del 2023 Rv. 667405-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2528** *del* **05/02/2026** (Rv. **677845-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

S. *(AZZARITI LUIGI) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/09/2022

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. - Natura oggettiva - Concorso con la responsabilità colposa dell'affidatario - Presupposti.

In tema di danni cagionati da animali, la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. opera sul piano oggettivo e può concorrere con quella colposa dell'affidatario, qualora la condotta di quest'ultimo abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9661 del 2020 Rv. 657745-01, N. 28839 del 2025 Rv. 676664-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2582** *del* **06/02/2026** (Rv. **677751-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(GIGLIO FRANCESCA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2025

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Obblighi di fare infungibile - Azione di condanna - Ammissibilità - Fondamento.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

È ammissibile l'azione volta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, in quanto la relativa decisione da un lato è potenzialmente idonea a produrre i propri effetti tipici nel caso di un'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore; dall'altro, può assumere valenza di accertamento in funzione di una successiva domanda di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18779 del 2014 Rv. 632372-01

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2623** *del* **06/02/2026** (Rv. **677707-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(RIZZO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2022

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Condanna di più corresponsabili in distinti giudizi

penali - Provvisionali di diverso importo - Obbligazione del fondo - Somma delle provvisionali - Necessità - Esclusione - Valutazione caso per caso - Criteri.

In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosi procedere a una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nella relativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nella consapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuova valutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 18127 del 2024 Rv. 671786-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2683** *del* **07/02/2026** (Rv. **677747-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

F. *(PUCCINI SILVIA) contro* S. *(GIUDICI VALERIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2021

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Danni da diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti - Lucro cessante per impossibilità di locare l'immobile - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Ingiustizia del danno e colpa omissiva - Alterazione dello stato dei luoghi e non commerciabilità o fruibilità del cespite - Sufficienza - Superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività - Rilevanza - Esclusione - Obbligo risarcitorio permanente - Configurabilità.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 23245 del 2016, N. 5637 del 2025 Rv. 674025-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2693** *del* **07/02/2026** (Rv. **677704-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(FIORILLI PAOLO) contro* P. *(ZINGARELLI LUIGI)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Mancata predisposizione di barriera laterale di protezione stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in assenza di specifiche norme prescrittive - Sussistenza - Condizioni.

In tema di responsabilità civile della P.A. per omessa predisposizione di opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'ente pubblico dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 c.d.s., se tale strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10916 del 2017 Rv. 644015-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2727** *del* **07/02/2026** (Rv. **677749-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MANCINI CARLO) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/09/2022

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE Danni cagionati da fauna selvatica - Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. - Nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento - Onere della prova - A carico del danneggiato - Reazione impropria o negligente del danneggiato - Interruzione del nesso di causalità - Conseguenze - Responsabilità dell'ente pubblico - Esclusione.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572-02, N. 13848 del 2020 Rv. 658298-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2960** *del* **10/02/2026** (Rv. **677750-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MORABITO MAURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 07/06/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/06/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2960** *del* **10/02/2026** (Rv. **677750-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MORABITO MAURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa - Onere di motivazione del giudice - Contenuto.

Nel caso di ricorso alla liquidazione equitativa del danno, il giudice è tenuto ad indicare il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima del pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4), Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 21607 del 2025 Rv. 675905-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2984** *del* **10/02/2026** (Rv. **677752-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

I. *(MANCINI LUIGI) contro* S. *(CLEMENTE MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condomino - Possibilità di agire o resistere in giudizio a tutela dei diritti di comproprietario - Autonomia rispetto all'amministratore - Sussistenza.

Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione

di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1139

Massime precedenti Vedi: N. 29251 del 2024 Rv. 673521-02, N. 14829 del 2025 Rv. 675291-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2987** *del* **10/02/2026** (Rv. **677708-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

V. *(ROCCO NICOLA) contro* R. *(VALLA LIBERA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/04/2024

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Fondamento - Brevità del tempo residuo da vivere - Rilevanza ai soli fini della liquidazione equitativa.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-03, N. 35998 del 2023 Rv. 669723-01, N. 25271 del 2025 Rv. 676361-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3012** *del* **11/02/2026** (Rv. **677705-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(APREA FABIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/04/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da talidomide - Art. 2, comma 363, l. n. 24 del 2007 - Interpretazione - Risarcimento ex art. 2043 c.c. - Riconoscimento solo in misura residuale rispetto ai danni non coperti dall'indennizzo - Fondamento - Compensatio lucri cum damno.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall'importo dovuto (percepito o

percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 24 art. 2 com. 363, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-04**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Questione processuale rilevata d'ufficio - Dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio - Esclusione - Conseguenze - Difetto di legittimazione rilevato al momento della decisione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.

L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 3432 del 2016 Rv. 638918-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Dinanzi a diverso plesso giurisdizionale - Art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 - Riproposizione della domanda con le modalità previste per il processo davanti al giudice adito - Necessità.

Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario - e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33138 del 2024 Rv. 673108-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-03**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Travisamento dei fatti - Distinzione - Prospettazione di errore di fatto - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Necessità.

Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 4893 del 2016 Rv. 639444-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-05**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l'abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 30496 del 2022 Rv. 666267-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo plesso giurisdizionale - Ricorso o citazione - Equipollenza - Tempestività - Rispettiva disciplina - Rilevanza.

La riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo plesso giurisdizionale è validamente effettuata attraverso un ricorso così come un atto di citazione, rilevando, per la valutazione della relativa tempestività, la disciplina propria di ciascuno dei due atti, ovvero, rispettivamente, il deposito presso la cancelleria del giudice adito e la notificazione alla controparte.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 16166 del 2021 Rv. 661461-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3097** *del* **12/02/2026** (Rv. **677709-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

T. *(TRANI ANTONIO) contro* G. *(ARIETA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2024

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 20533 del 2017 Rv. 645106-01

Massime precedenti Vedi: N. 21351 del 2025 Rv. 675884-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3099** *del* **12/02/2026** (Rv. **677754-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

D. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* A. *(PIAZZA ALOMA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/10/2024

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della

sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5644 del 2025 Rv. 674193-01

Massime precedenti Vedi: N. 20834 del 2022 Rv. 665171-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3128** *del* **12/02/2026** (Rv. **677788-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(RIZZO GIOVANNI) contro* I.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Correzione di errore materiale - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23153 del 2025 Rv. 676215-01, N. 17453 del 2010 Rv. 614392-01, N. 27196 del 2018 Rv. 650928-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3215** *del* **13/02/2026** (Rv. **677827-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(BISCARINI ENRICO) contro* B. *(DE SANTIS QUINTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/04/2023

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - Obbligo di diligenza - Contenuto - Deduzioni fiscali - Verifica dell'esecuzione degli adempimenti presupposti - Necessità.

Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 8996 del 2025 Rv. 674292-01, N. 25699 del 2024 Rv. 672455-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3267** *del* **13/02/2026** (Rv. **677828-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. *(GIUBERTONI ANDREA) contro* Z. *(PIVA PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/09/2023

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Notificazione della sentenza ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Omessa impugnazione da parte dei chiamati all'eredità - Accettazione tacita - Esclusione - Ragioni.

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Vedi: N. 24006 del 2025 Rv. 675937-01, N. 1330 del 2024 Rv. 669971-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3268** *del* **13/02/2026** (Rv. **677829-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

G. *(LAZAR MIRELLA MONICA) contro* I. *(CARLEVARO ANSELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/09/2023

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Negoziazione assistita - Invito ex art. 8 d.l. n. 132 del 2014 - Impedimento della decadenza - Conseguenze - Decorrenza di un nuovo termine integrale di decadenza - Esclusione - Proposizione dell'azione giudiziale entro trenta giorni - Necessità - Fattispecie.

In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere

un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2345 del 2026 Rv. 677824-01

Massime precedenti Vedi: N. 33147 del 2024 Rv. 673103-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3305** *del* **14/02/2026** (Rv. **677811-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

D. *(TASCIOTTI FAUSTO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2023

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di collaboratore di giustizia - Mancata indicazione del cd. "polo residenziale fittizio" - Notificazione del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. - Validità - Condizioni - Tutela del destinatario - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Necessità.

In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11210 del 2025 Rv. 674763-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33208 del 2018 Rv. 652237-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3616** *del* **17/02/2026** (Rv. **677812-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

Z. *(ALBERICI FABIO) contro* C. *(MARESCA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2022

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011422/2024 67103101

Massime precedenti Conformi: N. 11422 del 2024 Rv. 671031-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3654** *del* **17/02/2026** (Rv. **677813-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2022

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici - Inserimento nell'apparato organizzativo della P.A. - Conseguenze - Responsabilità dell'ente concedente ex art. 2049 c.c..

L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Conformi: N. 4026 del 2018 Rv. 647950-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3661** *del* **17/02/2026** (Rv. **677809-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(GOBBI LUISA) contro* S.

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2211 del 2025 Rv. 673641-03, N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-01, N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3671** *del* **18/02/2026** (Rv. **677810-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

C. *(PARENTI LUIGI) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/01/2023

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diligenza professionale - Criteri di valutazione - Contesto normativo vigente al momento della prestazione - Successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 40 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7462 del 2025 Rv. 674429-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3732** *del* **19/02/2026** (Rv. **677814-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

A. *(MODESTI DIEGO) contro* I. *(CAMPEIS GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/07/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria - Utilizzo di perizia collegiale disposta nel procedimento penale - Violazione dell’art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 34085 del 2025 Rv. 677229-01, N. 15594 del 2025 Rv. 674880-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3871** *del* **20/02/2026** (Rv. **677794-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. *(CATTARINI RICCARDO) contro* B. *(DEL TORRE CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/08/2022

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Nesso di causa tra condotta del medico e morte ovvero perdita di chance di sopravvivenza del paziente - Alternatività - Esclusione - Ragioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Difformi: N. 16326 del 2025 Rv. 674999-01

Massime precedenti Vedi: N. 6116 del 2025 Rv. 674215-03, N. 6688 del 2018 Rv. 648486-01, N. 25480 del 2025 Rv. 676668-01, N. 5641 del 2018 Rv. 648461-03, N. 28993 del 2019 Rv. 655791-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3919** *del* **22/02/2026** (Rv. **677280-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(BORLONE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2023

018099 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Assicurazione della responsabilità civile - Aggravamento del rischio - Modalità di estrinsecazione - Apprezzamento - Valutazione ex ante - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'aggravamento del rischio - che può manifestarsi come aumento della probabilità dell'avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno - dev'essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l'assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso che il trasferimento di un'attività ospedaliera in altra struttura più ampia, con maggiore capacità recettiva e potenziale incremento del flusso d'utenza, integrasse un aggravamento del rischio, rilevante ai fini dell'art. 1898, comma 2, c.c., sul presupposto che l'assicuratore non aveva provato che, dopo il suddetto trasferimento, il numero di prestazioni erogate dall'ospedale e il numero di sinistri fossero effettivamente aumentati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1898

Massime precedenti Vedi: N. 500 del 2000 Rv. 532938-01, N. 20011 del 2016 Rv. 642606-01, N. 32017 del 2024 Rv. 673010-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3919** *del* **22/02/2026** (Rv. **677280-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(BORLONE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2023

018099 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4037** *del* **23/02/2026** (Rv. **677755-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(D'AMICO CARLO) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 31/07/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Cause tipiche di estinzione - Tassatività - Disciplina - Estensione ai provvedimenti di improseguibilità per ragioni di merito - Esclusione - Conseguenze - Accertamento dell'inesistenza del credito pignorato ex art. 549 c.p.c. - Conseguente declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi.

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO In genere.

Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631

Massime precedenti Vedi: N. 6873 del 2024 Rv. 670402-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sentenza di primo grado - Sospensione parziale dell'esecutorietà ad opera del giudice dell'appello - Efficacia meramente interinale - Parziale caducazione del titolo esecutivo - Esclusione - Ragioni.

140050 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE In genere.

La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Civ. art. 352

Massime precedenti Vedi: N. 4060 del 2005 Rv. 579734-01, N. 15909 del 2008 Rv. 603370-01, N. 13774 del 2015 Rv. 635916-01, N. 13432 del 2025 Rv. 675519-01, N. 29860 del 2008 Rv. 605959-01, N. 4299 del 2005 Rv. 583240-01, N. 4024 del 2007 Rv. 595410-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni.

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente

sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-02, N. 26824 del 2023 Rv. 668785-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35867 del 2022 Rv. 666284-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4501** *del* **27/02/2026** (Rv. **677789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(CARRO DANIELA) contro* P. *(LUCCI ANTIMO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.

Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 3954 del 2012 Rv. 621629-01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828-01, N. 30300 del 2019 Rv. 656163-01, N. 11306 del 2011 Rv. 618153-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4523** *del* **28/02/2026** (Rv. **677790-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2023

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19319 del 2023 Rv. 668132-01, N. 18707 del 2021 Rv. 661910-01, N. 31575 del 2023 Rv. 669472-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

FEBBRAIO 2026

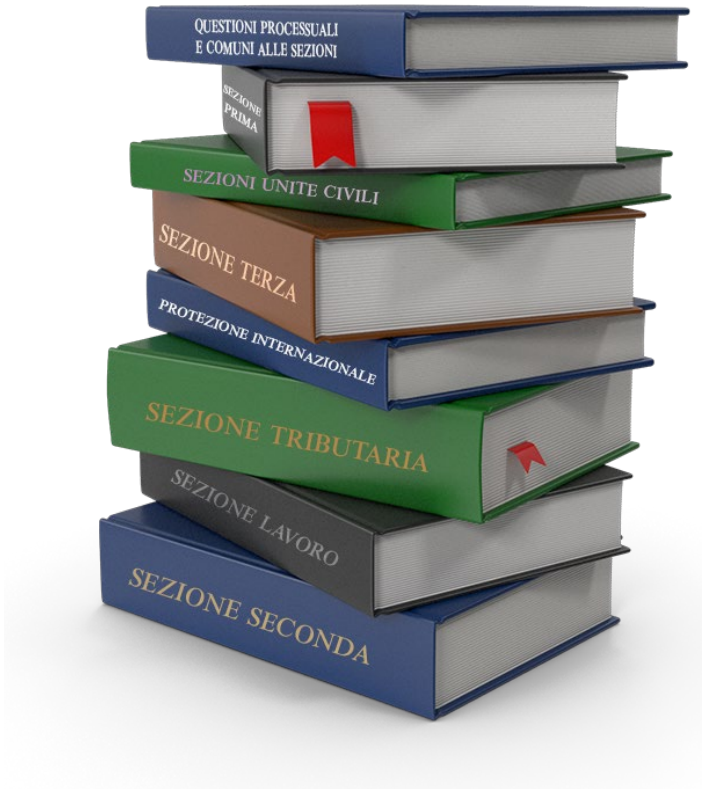

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2169** *del* **02/02/2026** (Rv. **677555-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* G. *(CARABBA ROCCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/10/2021

129196 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - Nozione - Fattispecie in materia di pensione di reversibilità.

In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8 com. 1, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8731 del 2019 Rv. 653391-01, N. 27096 del 2018 Rv. 651253-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2187** *del* **02/02/2026** (Rv. **677660-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(MASSA MANUELA) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 16/06/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14622 del 2017 Rv. 644646-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2375** *del* **04/02/2026** (Rv. **677815-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

A. *(LA ROSA DANIELA) contro* C. *(MANCUSO BARTOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2025

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Lavoratori tossicodipendenti - Artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Condizioni - Conseguenze in tema di licenziamento - Fattispecie.

103272 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE In genere.

Il lavoratore del quale sia stata accertata la dipendenza da stupefacenti ha diritto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla conservazione del posto di lavoro se si sottopone ad un programma terapeutico-riabilitativo, e se lo porta positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, sicché durante questo periodo egli non può essere licenziato per tale sua condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, disponendone la reintegrazione, poiché lo stesso, nel periodo tra l'accertamento dell'assunzione di stupefacenti e l'incolpazione disciplinare, aveva manifestato la volontà, ribadita in audizione disciplinare, di compiere un percorso di disintossicazione, poi effettivamente intrapreso).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 124, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 125, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12994 del 2018 Rv. 649066-01, N. 14621 del 2016 Rv. 640443-01, N. 11715 del 2014 Rv. 631054-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **2377** *del* **04/02/2026** (Rv. **677816-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Parz. Diff.)*

G. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/07/2024

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Violazioni tali da determinare la nullità della sanzione disciplinare - Limitazione a quelle idonee a ledere il diritto di difesa dell’incolpato - Sussistenza - Conseguenze.

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Conformi: N. 1157 del 2026 Rv. 677762-01

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 673565-01, N. 13804 del 2017 Rv. 644525-01, N. 6765 del 2023 Rv. 666975-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2638** *del* **06/02/2026** (Rv. **677817-01**)

Presidente: **RIVERSO ROBERTO.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

A. *(MARESCA ARTURO) contro* F. *(SPINOSA BENEDETTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2024

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Rapporto di lavoro svoltosi con soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Domanda di costituzione o ripristino del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro effettivo - Sentenza di accoglimento - Effetti sul diritto alla retribuzione - Vicenda da cui trae origine la sentenza - Irrilevanza - Fondamento.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14712 del 2024 Rv. 671215-02, N. 21158 del 2019 Rv. 654807-01, N. 5788 del 2023 Rv. 666940-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2844** *del* **09/02/2026** (Rv. **677818-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

D. *(MEDICI CARMINE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2021

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Attività sindacale - Libertà di manifestazione delle opinioni e diritto di critica - Estensibilità anche al piano politico - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 39, Costituzione art. 18, Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 21651 del 2023 Rv. 668384-01, N. 3627 del 2025 Rv. 673782-01, N. 23850 del 2024 Rv. 672202-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2867** *del* **09/02/2026** (Rv. **677830-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

D. *(ANGELOZZI GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2022

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego pubblico contrattualizzato - Rappresentanti sindacali - Diritto all'aspettativa non retribuita ex art. 31 st. lav. - Riconoscimento collegato alla rappresentatività sindacale di cui all'art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento.

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) -

ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI In genere.

I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ai sensi dell'art. 31 st. lav., norma di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che per essi non operano le previsioni di cui agli artt. 43, comma 6, e 50, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, si limitano a dettare un criterio di ripartizione del monte di permessi, aspettative e distacchi sindacali contingentato, nel suo complesso, dall'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative, senza intaccare l'art. 31, comma 2, st. lav., sostanzialmente privo di costi per il datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 43, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 16865 del 2011 Rv. 618850-01, N. 9567 del 2005 Rv. 581064-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2894** *del* **09/02/2026** (Rv. **677848-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. *(RUSSO SERGIO) contro* P. *(NORETTA DIEGO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2022

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici specialisti ambulatoriali - Trattamento economico - Compensi per i consulti di cui all'allegato 3 dell'ACN 30 luglio 2015 - Ricomprensione all'interno della quota di compenso variabile - Sussistenza - Attribuzione dei compensi - Condizioni.

In tema di trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, i compensi previsti per l'attività di consulto di cui all'allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30 luglio 2015 vanno ricondotti, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. b) del medesimo Accordo, nell'ambito della disciplina della quota di compenso definita "variabile", sicché la loro erogazione può essere disposta, in via aggiuntiva rispetto ai compensi per i compiti ordinari del medico, se ed in quanto oggetto di specifica determinazione, in sede di programmazione degli obiettivi costituenti il presupposto generale del trattamento relativo a detta quota, prevista da tale disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 30/07/2015 art. 41 com. 8 lett. B, Contr. Coll. 30/07/2015 all. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13654 del 2025 Rv. 675561-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3098** *del* **12/02/2026** (Rv. **677819-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(ASARA MARGHERITA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 31/03/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Rimborso delle spese legali ex art. 3, comma 2- bis, d.l. n. 543 del 1996 - Integrazione della regolazione delle spese fatta dal giudice contabile - Amministratori di enti pubblici economici - Spettanza - Fondamento - Acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura di riferimento dell'ente - Necessità - Ragioni - Eccezioni - Fattispecie.

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI In genere.

In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21167 del 2024 Rv. 672075-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14293 del 2010 Rv. 613406-01, N. 31137 del 2024 Rv. 672849-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3100** *del* **12/02/2026** (Rv. **677820-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

M. *(LALLI CLAUDIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/03/2023

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 57, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01, N. 20765 del 2018 Rv. 650306-02, N. 17223 del 2020 Rv. 658538-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3102** *del* **12/02/2026** (Rv. **677849-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(PILEGGI ANTONIO) contro* I. *(VACCARI GIOIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2024

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70 del 1975 - Dipendenti degli enti del cd. parastato già assunti alla data del 31 dicembre 1995 - Mancata opzione per il sistema del t.f.r. - Base di calcolo dell'indennità - Quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale - Ricomprensione - Esclusione - Ragioni

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA In genere.

L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 26 com. 4 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3619 del 2018 Rv. 647441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7154 del 2010 Rv. 612463-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3145** *del* **12/02/2026** (Rv. **677821-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

A. *(MAZZEI ERNESTO) contro* G. *(BATTAGLIA EUGENIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/04/2024

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 1345, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7946 del 2011 Rv. 616546-01, N. 29909 del 2021 Rv. 662609-01, N. 14375 del 2012 Rv. 624033-01, N. 26021 del 2025 Rv. 676574-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3365** *del* **15/02/2026** (Rv. **677822-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.**

L. *(BONANNI EZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/01/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime dovere - Ambito applicativo - Agenti della polizia penitenziaria - Servizi di traduzione del detenuto - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici per le vittime del dovere, il servizio di traduzione del detenuto svolto dagli agenti di polizia penitenziaria non è sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non rientrando nella nozione di servizi di ordine e sicurezza pubblica, attività che il medesimo Corpo svolge solo eventualmente e, all'occorrenza, in via concorrente con gli agenti della polizia di Stato, né configura un'attività di contrasto alla criminalità o di tutela della pubblica incolumità o di soccorso o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 16 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 395 art. 5, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16571 del 2020 Rv. 658496-01, N. 34299 del 2024 Rv. 673316-01, N. 29204 del 2021 Rv. 662580-01, N. 16610 del 2024 Rv. 671305-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3433** *del* **16/02/2026** (Rv. **677661-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

C. *(SCOTTI FEDELE) contro* I.

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obblighi contributivi del datore di lavoro - Controversie - Competenza per territorio - Individuazione - art. 444, comma 1 e 3, c.p.c. - Distinzione - Criteri - Fattispecie.

La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2020 Rv. 658522-01, N. 30472 del 2019 Rv. 656313-01, N. 6178 del 2019 Rv. 653140-01, N. 20578 del 2016 Rv. 641372-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3447** *del* **16/02/2026** (Rv. **677823-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

B. *(MINGARELLI ALESSANDRA) contro* C. *(TRENTINI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/01/2022

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all'Amministrazione di appartenenza - Art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Ammissibilità - Parametri.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 31 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/1997 num. 97 art. 18 com. 1, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 bis com. 10 CORTE COST., Legge 20/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21167 del 2024 Rv. 672075-01, N. 3098 del 2026 Rv. 677819-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31137 del 2024 Rv. 672849-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3470** *del* **17/02/2026** (Rv. **677763-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(GUERRA PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Particolari condizioni ambientali e operative - Nozione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime di dovere, di cui all'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta dalla causa di servizio o dall'insalubrità delle condizioni di lavoro ordinarie, occorrendo che la stessa sia legata all'esistenza di particolari condizioni ambientali od operative che comportino un quid pluris rispetto al compito istituzionale svolto e non siano comuni alla generalità degli appartenenti al medesimo servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato i presupposti per il riconoscimento della equiparazione alle vittime del dovere nonostante le condizioni lavorative - partecipazione a esercitazioni a fuoco con armi portatili e bombe a mano senza dispositivi di protezione acustica - fossero comuni a tutti i militari di leva coinvolti nelle medesime attività di addestramento).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1338 del 2026 Rv. 677409-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21969 del 2017 Rv. 645320-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3865** *del* **20/02/2026** (Rv. **677958-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(SIMONE MICHELE) contro* V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2024

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie.

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757-01, N. 9541 del 2023 Rv. 667532-01, N. 35884 del 2022 Rv. 666613-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3872** *del* **20/02/2026** (Rv. **677831-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/07/2025

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - Provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 7, 9 l. n. 206 del 2004 - Attribuzione anche alle vittime del dovere e categorie equiparate - Condizioni.

In tema di progressiva estensione dei benefici previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere e categorie equiparate, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7 e 9 della l. n. 206 del 2004, a differenza di quella prevista dall'art. 5 della medesima legge, rientrando nella norma di carattere programmatico e finanziariamente condizionato di cui al comma 562, dell'art.1 della l. n. 266 del 2005, soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dal comma 1 e a nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 2, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 7, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 9, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19789 del 2023 Rv. 668255-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3908** *del* **21/02/2026** (Rv. **677959-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

R. *(TOSI PAOLO) contro* B. *(ARIOTTO ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2022

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale docente - Reiterazione di contratti a termine - Contratti conclusi per la copertura di posti vacanti e disponibili in data successiva alla l. n. 107 del 2015 - Abuso contrario al diritto dell'U.E. - Configurabilità - Condizioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di personale docente della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, integra un abuso in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo

determinato, allegato alla direttiva CE n. 70/99, qualora non siano banditi concorsi con cadenza triennale o, pur essendo banditi con tale cadenza, essi siano inadeguati perché non consentono il conseguimento immediato del bene della vita, rappresentato dall'immissione in ruolo.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 400

Massime precedenti Vedi: N. 3472 del 2020 Rv. 656776-01, N. 18698 del 2022 Rv. 664918-02, N. 22552 del 2016 Rv. 641606-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3955** *del* **22/02/2026** (Rv. **677850-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

V. *(DIACO GIUSEPPE) contro* I. *(CARCAVALLO LIDIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2022

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Entità dell'assegno divorzile - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Valutazione in comparazione con altri elementi concorrenti - Necessità.

129092 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - CONIUGE In genere.

In tema di ripartizione del trattamento di reversibilità, laddove vi sia concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato del pensionato, la quota spettante a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, ratione temporis vigente, non può essere determinata considerando esclusivamente l'importo dell'assegno divorzile percepito, ma valutando tale elemento in comparazione con altri parametri, primo fra tutti quello della durata dei rispettivi matrimoni.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8263 del 2020 Rv. 657611-01, N. 16093 del 2012 Rv. 624328-01, N. 5839 del 2025 Rv. 674145-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3976** *del* **23/02/2026** (Rv. **677832-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

C. *(COCOZZA ANGELO) contro* C. *(PERUGINI MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2024

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Patto di stabilità degli enti locali - Inosservanza della disciplina - Divieto di assunzione di personale - Ambito di applicazione.

In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che,

qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 20, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 26 lett. D), Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 28, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 30, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12368 del 2020 Rv. 658334-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3981** *del* **23/02/2026** (Rv. **678002-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **DE IORIS MARIO.** *Relatore:* **DE IORIS MARIO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(BORELLO MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/05/2023

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio per i procedimenti disciplinari - Composizione collegiale - Presenza di tutti i componenti - Differenziazione in base alle attività da compiere - Sussistenza - Contestazione disciplinare - Sottoscrizione da parte del Presidente dell'Ufficio - Mancata menzione di tale qualità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove istituito come organo collegiale, deve operare in tale composizione nelle fasi in cui compie valutazioni tecnico-discrezionali o esercita prerogative decisorie, ma non quando compie atti preparatori, istruttori o strumentali, tra i quali rientra anche la contestazione disciplinare, sicché è irrilevante se questa sia stata sottoscritta dal solo Presidente dell'Ufficio, senza menzionare tale qualità. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato una sanzione disciplinare la cui contestazione era stata sottoscritta solo dal Presidente dell'U.P.D., spendendo non tale qualità, ma quella coesistente di dirigente dell'Ufficio Ambito territoriale scolastico, e senza far riferimento ad una precedente decisione collegiale di tale Ufficio quale organo affidatario delle funzioni di U.P.D).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17357 del 2019 Rv. 654367-01, N. 20417 del 2019 Rv. 654791-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **4023** *del* **23/02/2026** (Rv. **678003-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(AMICI FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/02/2025

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Computo delle assenze per malattia - Periodi di sospensione dal servizio per accertamenti dell'idoneità psicofisica del dipendente - Potere dell'amministrazione di considerarli d'ufficio come malattia - Esclusione - Conseguenze.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel computo delle assenze per malattia non vanno considerati i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 171 del 2011, in pendenza degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, con la conseguente illegittimità sia della collocazione in malattia del dipendente attuata "d'ufficio", sia del licenziamento intimato computando le assenze maturate per effetto di tale sospensione.

Riferimenti normativi: DPR 27/07/2011 num. 171 art. 6 com. 1, DPR 29/10/2001 num. 461 art. 15, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 17, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29188 del 2018 Rv. 651747-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4033** *del* **23/02/2026** (Rv. **678000-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/11/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti di scuola statale - Inquadramento e trattamento economico - Valutazione del periodo pre-ruolo presso scuole paritarie - Esclusione - Contrasto con il diritto dell'U.E. - Esclusione.

Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale di queste ultime rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, posto che la l. n. 62 del 2000, nel superare il previgente regime - fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta - non ha determinato l'estensione alla scuola paritaria di tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, né ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE con sentenza del 4 settembre 2025, in causa C-543/23.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 62 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32386 del 2019 Rv. 656051-01, N. 32576 del 2023 Rv. 669554-03

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4141** *del* **24/02/2026** (Rv. **678001-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(ARCANGELO VINCENZO) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2025

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Scuola Pubblica - Controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento

delle supplenze - Competenza per territorio - Controversia avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro - Assimilazione - Sussistenza.

In tema di personale della scuola pubblica, la controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze va assimilata a quella avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della funzione propria delle graduatorie, con la conseguenza che la competenza per territorio si radica in capo al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a dispiegare effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10697 del 2015 Rv. 635459-01, N. 29438 del 2022 Rv. 665805-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4198** *del* **25/02/2026** (Rv. **678058-02**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

G. *(BIAGIOTTI PAOLO) contro* B. *(GIORGINI ADRIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/06/2022

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Motivazione - Prestazione resa nell'ambito di un appalto di servizi - Mancato gradimento della presenza del lavoratore da parte del committente - Integrazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive - Sussistenza - Esistenza di specifica clausola contrattuale - Irrilevanza - Ragione.

In tema di trasferimento del lavoratore, la mancanza di gradimento della sua presenza da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, tenuto conto dell'incidenza negativa della situazione di conflitto, creatasi tra committente e prestatore di lavoro, sulla propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27226 del 2018 Rv. 651259-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4198** *del* **25/02/2026** (Rv. **678058-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

G. *(BIAGIOTTI PAOLO) contro* B. *(GIORGINI ADRIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/06/2022

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento del lavoratore - Nozione - Modifica dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza - Spostamento all'interno della medesima unità produttiva - Configurabilità del trasferimento - Criteri - Fattispecie.

Non rientra nella nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un appalto di servizi, aveva considerato trasferimento il mero richiamo della lavoratrice dalla sede dell'impresa committente a quella della società datrice di lavoro, peraltro a minima distanza tra di loro, senza indagare se esistessero due unità produttive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17246 del 2018 Rv. 649604-01, N. 20600 del 2014 Rv. 632934-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4747 del 1986 Rv. 447450-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4379** *del* **26/02/2026** (Rv. **678080-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

G. *(ZAMPIERI NICOLA) contro* R. *(MORRICO ENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2024

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2007 Rv. 597236-01, N. 3126 del 2019 Rv. 652900-01, N. 3680 del 2019 Rv. 653130-01, N. 27490 del 2019 Rv. 655681-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

FEBBRAIO 2026

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2209** *del* **02/02/2026** (Rv. **677861-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

E. *(SCARCHILLI PIERFRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 29/09/2020

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Errore materiale nella designazione del giudice del rinvio - Emendabilità mediante il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. - Riassunzione - Pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di rinvio - Successivo ricorso per cassazione - Correzione d'ufficio dell'errore - Ammissibilità.

Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3693 del 2022 Rv. 663797-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2220** *del* **03/02/2026** (Rv. **677775-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BELLINI VINCENZA.** *Relatore:* **BELLINI VINCENZA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 01/04/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Adesione alla definizione automatica per determinati debiti - Preclusione a domande di rimborso su crediti sorti ne medesimo periodo e per tributi oggetto di condono - Esclusione.

In tema di condono fiscale, l'adesione alla definizione automatica, in relazione a determinati debiti tributari ai sensi della l. n. 289 del 2002, non osta all'accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 20829 del 2020 Rv. 659062-01

Massime precedenti Vedi: N. 4573 del 2019 Rv. 652643-01, N. 25719 del 2020 Rv. 659569-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2224** *del* **03/02/2026** (Rv. **677776-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(MARSIGLIA RAFFAELE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 29/11/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Attestazione di antistatarietà del difensore - Contenuto - Riferibilità della dichiarazione ai tutti i difensori - Sussistenza - Condizioni.

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta, la quale può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo e rileva anche se al momento della dichiarazione di antistatarietà vi era un solo difensore e se i difensori, aggiuntisi in seguito, non si sono dichiarati antistatari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21281 del 2018 Rv. 650491-01

Massime precedenti Vedi: N. 10236 del 2022 Rv. 664217-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2277** *del* **04/02/2026** (Rv. **678004-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

G. *(LUCARELLI FEDERICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 28/06/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Tassazione dell'atto enunciato - Presupposti - Corrispondenza delle parti - Significato.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro all'atto enunciato, il riferimento alle "stesse parti" - contenuto nell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - riguarda non solo le parti dell'atto enunciante e di quello enunciato in senso formale, bensì anche tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti nell'atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti, non essendo esclusa la configurabilità dell'istituto dell'enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30084 del 2021 Rv. 662820-01, N. 976 del 2018 Rv. 646695-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2370** *del* **04/02/2026** (Rv. **678005-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

T. *(CARDON ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 26/11/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Adesione al concordato biennale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 - Accertamento analitico-induttivo - Esclusione - Fattispecie.

L'adesione al concordato biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, preclude all'amministrazione finanziaria, per i periodi d'imposta allo stesso soggetti, di procedere ad accertamento con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, la S.C., dopo aver espunto quanto accertato a carico del contribuente con la metodologia vietata, ha altresì accertato il mancato superamento della soglia del 50 per cento del reddito dichiarato che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 33 cit., preclude l'esercizio di poteri di accertamento da parte dell'ente impositore, conseguentemente cassando senza rinvio la decisione impugnata, in accoglimento del ricorso originariamente proposto dal contribuente nei confronti di un atto impositivo che non poteva essere adottato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/09/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6862 del 2019 Rv. 653317-01, N. 7765 del 2020 Rv. 657549-01, N. 24619 del 2025 Rv. 676439-01 Rv. 676439-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2393** *del* **04/02/2026** (Rv. **678006-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

T. *(CORRADO OLIVA CATERINA) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/01/2022

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025612/2023 66904901

Massime precedenti Conformi: N. 25612 del 2023 Rv. 669049-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2393** *del* **04/02/2026** (Rv. **678006-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

T. *(CORRADO OLIVA CATERINA) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/01/2022

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Appello - Onere di specificità dei motivi - Riproposizione delle ragioni di primo grado - Sufficienza - Condizioni.

Nel processo tributario, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello - quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici -, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, da parte del contribuente, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero, da parte

dell'amministrazione finanziaria, della legittimità dell'accertamento (purché la contestazione investa la decisione nella sua interezza), e comunque quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame, le ragioni di censura risultino - sia pure implicitamente - ricavabili in termini inequivoci.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32954 del 2018 Rv. 652142-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2421** *del* **05/02/2026** (Rv. **678007-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

F. *(MARCHISIO RINUCCIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 19/12/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Variazione con procedura DOCFA - Scorporo dei c.d. imbullonati ex l. n. 208 del 2005 - Menzione in una DOCFA precedente - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di classamento catastale, la proposta del contribuente di variazione della rendita catastale con procedura DOCFA, ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. 208 del 2015, volta ad ottenere un ricalcolo della rendita mediante scorporo dei c.d. "imbullonati" (componenti impiantistici dell'immobile), non è preclusa dal fatto che tali componenti non siano stati menzionati in una DOCFA precedente, presentata dopo l'entrata in vigore della medesima legge, non comportando tale omissione una consumazione del potere del privato di richiedere la variazione, pur se l'aggiornamento della rendita non può avere effetto retroattivo.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 17045 del 2024 Rv. 671607-01, N. 17933 del 2004 Rv. 576796-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2423** *del* **05/02/2026** (Rv. **678022-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(SOCCIO ANGELA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 16/02/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di attribuzione della rendita catastale - Definizione - Destinazione ordinaria del bene da classare - Contenuto - Fine di lucro - Rilevanza - Condizioni.

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere) che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario va preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che la sua sussistenza dev'essere

desunta dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che ivi viene svolta in un determinato momento, potendo il predetto fine costituire un criterio meramente complementare, ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 22166 del 2020 Rv. 659299-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2429** *del* **05/02/2026** (Rv. **678023-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE LERMA ROMITA GIORGIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/01/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza che dispone la divisione rimettendo in istruttoria per la vendita del bene - Imposta proporzionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La sentenza dell'autorità giudiziaria che si limita a escludere l'opportunità di differire la divisione e rimette in istruttoria per procedere alla vendita dell'immobile in comunione, senza definire in alcun modo il giudizio, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non determina alcun trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 788

Massime precedenti Vedi: N. 3532 del 2014 Rv. 629433-01, N. 5632 del 2024 Rv. 670810-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2471** *del* **05/02/2026** (Rv. **678008-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(ROSSI VALERIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 06/04/2022

175001 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE Convenzione sulle doppie imposizioni fra Indonesia e Italia - Redditi percepiti dal cittadino italiano residente in Italia, dipendente dell'ambasciata indonesiana presso la Santa Sede - Imponibilità in Italia - Condizioni.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

L'art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Repubblica d'Indonesia, firmata il 18 febbraio 1990 e resa esecutiva dalla l. n. 707 del 1994, va interpretato nel senso che sono imponibili in Italia le remunerazioni per i servizi resi da personale con residenza e nazionalità italiane nell'ambasciata della Repubblica d'Indonesia presso la Santa Sede che, pur trovandosi in un immobile che gode delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, rientri nel territorio dello Stato italiano.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1994 num. 707, Tratt. Internaz. 18/02/1990 art. 19 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 4144 del 2013 Rv. 625249-01, N. 7265 del 2019 Rv. 653511-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2482** *del* **05/02/2026** (Rv. **678009-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

L. *(PERUGINI ARTURO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/03/2021

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Contribuente che ha già fruito dei benefici prima casa - Successivo acquisto di un immobile - Possibilità di far valere nuovamente l'agevolazione - Esclusione - Qualificazione del primo contratto alla stregua di donazione indiretta - Irrilevanza.

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, l'art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio per il contribuente titolare di un immobile che già ne abbia goduto, neppure facendo valere il precedente acquisto come donazione indiretta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17294 del 2014 Rv. 631972-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2487** *del* **05/02/2026** (Rv. **678010-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 11/08/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione prima casa - Mancato trasferimento nell'immobile - Causa di forza maggiore - Requisiti - Mancato rilascio del bene da parte del conduttore - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la causa di forza maggiore giustificante il mancato trasferimento nell'immobile può essere invocata dall'acquirente quando, nonostante la sua tempestiva attivazione, l'omissione sia imputabile non ad un comportamento a lui direttamente o indirettamente ascrivibile ma ad una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, che renda inesigibile l'adempimento richiesto per giovarsi dell'agevolazione, non potendo considerarsi tale il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, nel caso di locazione già in atto alla data di stipula del contratto di compravendita, in quanto evenienza prevedibile, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere giudizialmente la consegna coattiva del bene da parte del locatario.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Cod. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 28838 del 2019 Rv. 655557-01, N. 18246 del 2025 Rv. 675711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8094 del 2020 Rv. 657535-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2563** *del* **05/02/2026** (Rv. **678119-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MARTELLI MARIO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 25/02/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Aree portuali - Classificazione catastale - Criterio della destinazione funzionale - Applicazione - Necessità - Criterio della ubicazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di classificazione catastale, le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell'immobile di un'attività esercitata secondo parametri imprenditoriali, con l'ulteriore conseguenza che in caso di utilizzo di tali aree per finalità economiche, comportanti un'autonoma capacità reddituale, resta esclusa la possibilità di inquadramento nella categoria catastale E.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33741 del 2024 Rv. 673248-01 Rv. 673248-01

Massime precedenti Vedi: N. 23067 del 2019 Rv. 655054-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2567** *del* **05/02/2026** (Rv. **678011-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

G. *(PINO MARIA GRAZIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MESSINA, 30/04/2020

027006 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI Rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni - Procuratori dello Stato - Equiparazione agli avvocati dello Stato - Fondamento.

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI In genere.

In base all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con r.d. n. 1611 del 1933 e modificato dalla legge n. 103 del 1979, i procuratori dello Stato possono assumere, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio - anche dinanzi alle magistrature superiori - delle amministrazioni statali nonché degli enti pubblici non statali autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le agenzie fiscali, risultando la ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato attività interna all'ufficio, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 15 com. 1, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 8, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **2569** *del* **05/02/2026** (Rv. **678024-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 01/02/2018

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deducibilità di costi per servizi infragruppo - Presupposti - Onere della prova - Produzione del contratto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 8001 del 2021 Rv. 660780-01, N. 2599 del 2023 Rv. 666759-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2642** *del* **06/02/2026** (Rv. **677777-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(PURI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 18/11/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l'inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01, N. 28059 del 2022 Rv. 665934-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2698** *del* **07/02/2026** (Rv. **677778-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MORELLO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 18/01/2023

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Perdita sistematica di esercizio - Criteri di valutazione - Onere prova - Contenuto.

In tema di società di comodo, la valutazione di non operatività di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, implicante l'attribuzione del reddito minimo presunto, deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alla specifica attività esercitata dall'imprenditore in relazione alla situazione di mercato e all'ambito dimensionale, temporale e territoriale in cui la stessa si colloca; tale valutazione non deve tenere conto, invece, delle scelte - anche ove rivelatesi, a posteriori, inadeguate - dell'imprenditore stesso, nel rispetto della sfera di autonomia decisionale di quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che lo stesso fornisca la prova di aver elaborato una strategia aziendale volta al conseguimento di un lucro o comunque alla salvaguardia della continuità operativa, anche solo in una prospettiva meramente liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attributo rilevanza ad una generica crisi di mercato, senza contestualizzarla sul triplice piano dimensionale, cronologico e territoriale, desunta dal solo accertato stato di abbandono dell'unico immobile strumentale posseduto dalla società contribuente, senza verificare l'effettiva attuazione di attività di recupero alla produzione o di liquidazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 36 decies CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36365 del 2021 Rv. 663098-01, N. 13328 del 2023 Rv. 668087-01, N. 28313 del 2025 Rv. 676526-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2717** *del* **07/02/2026** (Rv. **677779-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TINELLI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 10/09/2015

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Costi derivanti da reato - Pluralità di reati - Concorso di delitti e di contravvenzioni - Unicità del disegno criminoso - Applicabilità ai fini della deducibilità dei relativi costi - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina dei cd. costi da reato, di cui all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con l. n. 44 del 2012, in caso di contestazione d'una pluralità di reati, di cui alcuni delitti ed altri contravvenzioni, dall'eventuale unicità del disegno criminoso non discende alcuna automatica riferibilità ad essi dell'intero insieme dei costi e delle spese, onde trarne la conseguenza della totale indeducibilità, dovendosi, invece, avere riguardo partitamente alla specifica frazione di questi riferibile a ciascun reato, con

conseguente indeducibilità soltanto dei costi e delle spese riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2951 del 2025 Rv. 674077-01, N. 7275 del 2024 Rv. 670585-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2717** *del* **07/02/2026** (Rv. **677779-03**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TINELLI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 10/09/2015

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Aliquote applicabili in relazione a forniture di beni e servizi per l'edificazione e cessione di unità immobiliari - Contrasto tra lo stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione ed alle classificazioni catastali - Criteri di valutazione - Individuazione.

In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell'IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all'effettiva destinazione dei manufatti, quand'anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33896 del 2019 Rv. 656381-01, N. 28578 del 2021 Rv. 662530-01, N. 24053 del 2018 Rv. 650699-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2717** *del* **07/02/2026** (Rv. **677779-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(TINELLI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 10/09/2015

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Costi derivanti da reato -Indeducibilità - Nesso di diretta utilizzazione per il compimento del delitto - Nozione - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), devono ritenersi costo o spesa direttamente "utilizzati" per il compimento del delitto, ed

in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa, purché presentino un nesso diretto con la realizzazione del delitto, trovando titolo nell'assunzione, da parte dell'agente, di una obbligazione ad essa strutturalmente funzionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando sul punto il provvedimento impugnato, la indeducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente per una lottizzazione abusiva in quanto non funzionali alla realizzazione del delitto di corruzione del sindaco - per il compimento, nel procedimento urbanistico, di un atto contrario ai doveri d'ufficio - attesa l'autonomia concettuale e giuridica delle corrispondenti figure di reato, non costituendo la prima coessenziale e necessaria evoluzione dell'altra).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31059 del 2017 Rv. 646573-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2737** *del* **07/02/2026** (Rv. **677781-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

N. *(D'UFFIZI ALESSANDRO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/01/2016

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Principio di territorialità - Individuazione - Criteri - Servizi sportivi - Assimilazione ai servizi complessi - Esclusione - Ragioni.

In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 4, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 5, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 6, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 9, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 53, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 8 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5641 del 2015 Rv. 634955-01, N. 12261 del 2021 Rv. 661199-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2768** *del* **08/02/2026** (Rv. **677961-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

D. *(PROTO MASSIMO) contro* D.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 24/08/2021

181414 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro - Pubblicità negli impianti con capienza inferiore a tremila posti - Esenzione - Limiti - Propaganda diretta della propria attività sportiva - Necessità.

L'esenzione di imposta prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della l. n. 289 del 2002, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, per la pubblicità eseguita negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti, riguarda unicamente la propaganda della propria attività effettuata in modo diretto dai soggetti esonerati al fine di ampliare la base dei propri associati, non trovando invece applicazione per la pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione, a titolo oneroso, da siffatte società sportive.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2184 del 2020 Rv. 656780-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2777** *del* **08/02/2026** (Rv. **677783-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE NIGRIS FABRIZIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/12/2015

In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2777** *del* **08/02/2026** (Rv. **677783-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE NIGRIS FABRIZIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/12/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento analitico - induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 - Determinazione del reddito di impresa - Omessa contabilizzazione di ricavi ed IVA - Operazione commerciale infragruppo interna - Prestazione di servizi - "Valore normale" del canone di affitto ex art. 9 TUIR - Scostamento - Antieconomicità - Valutazione - Valenza indiziaria - Accertamento

- Prova contraria a carico del contribuente - Violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato - Esclusione - Violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 147 del 2015 - Esclusione.

In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10420 del 2023 Rv. 667597-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2778** *del* **08/02/2026** (Rv. **677962-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/12/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Invito a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 - Successiva istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. citato - Sospensione del termine per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 11, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30577 del 2017 Rv. 646680-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2781** *del* **08/02/2026** (Rv. **678025-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FUSILLO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 27/01/2016

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Transazione per importo inferiore al credito originario - Perdita conseguente - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l'eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione - da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita - della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l'obbligo per quest'ultima di pagare al fallimento l'importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l'abbandono delle domande giudiziali della curatela).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 7722 del 2025 Rv. 674394-01, N. 27096 del 2025 Rv. 676727-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2787** *del* **08/02/2026** (Rv. **677862-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE FRANCISCIS CARMELA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 09/02/2016

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Variazione in diminuzione dell'IVA - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite temporale - Individuazione - Inosservanza del termine - Violazione meramente formale - Esclusione.

In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 39182 del 2021 Rv. 663451-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2807** *del* **08/02/2026** (Rv. **677863-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(DOMENICHELLA MARIA ADELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 18/09/2024

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Fattura erroneamente emessa per operazioni non imponibili – Diritto al rimborso dell'imposta - Presupposti.

In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale, derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della stessa ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 20843 del 2020 Rv. 659064-01

Massime precedenti Vedi: N. 26515 del 2021 Rv. 662280-01, N. 24220 del 2023 Rv. 668829-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2812** *del* **08/02/2026** (Rv. **678026-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

B. *(BASSI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 05/09/2024

180073 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - REATI DOGANALI Reati doganali - Contrabbando - Confisca di beni di un terzo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di confisca ex art. 301 T.U.L.D. di cose che sono servite o destinate a commettere contrabbando oppure sono oggetto, prodotto o profitto del reato e che però appartengono a soggetti diversi dal reo, deve escludersi che la misura ablativa possa essere disposta nei confronti del terzo proprietario (nella specie, concedente in leasing) che soddisfi l'onere di provare di essere effettivamente estraneo al reato e incolpevolmente ignaro della successiva destinazione illecita del bene, a prescindere dal rapporto con il detentore o l'utilizzatore utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che - nel confermare la confisca di un'autovettura in leasing introdotta dall'utilizzatore nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni doganali sull'importazione di beni di provenienza estera - aveva escluso la buona fede del proprietario solo perché aveva concesso il veicolo in leasing al reo e poi omesso di richiedere il pagamento dei ratei scaduti, senza ulteriori elementi indiziari riguardanti la consapevolezza della destinazione della vettura all'introduzione in uno Stato estero in violazione della disciplina).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18286 del 2024 Rv. 671740-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2815** *del* **08/02/2026** (Rv. **677864-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PASSIATORE GIOVANNA)*

Dichiara estinto il processo, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 08/10/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione proveniente dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale - Inammissibilità.

In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione avanzata ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2816** *del* **08/02/2026** (Rv. **677782-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

A. *(DI MATTEO ERMELINDA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 10/10/2023

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Imposta di registro - Caparra confirmatoria - Restituzione del doppio dell'importo versato ex art. 1385, comma 2, c.c. - Applicazione della misura fissa - Sussistenza - Ragioni.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo, ex art. 1385, comma 2, c.c., alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di pronuncia diretta a ripristinare lo status quo ante a seguito dello scioglimento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15614 del 2025 Rv. 675132-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2891** *del* **09/02/2026** (Rv. **678012-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

C. *(MANFREDONIA MANFREDI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 27/11/2017

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Immobile concesso in locazione per uso diverso - Clausola di riduzione del canone a fronte della rinuncia all'indennità di avviamento - Nullità - Conseguenze fiscali - Rilevanza della riduzione ai fini della determinazione del reddito da locazione - Esclusione.

In tema di reddito dei fabbricati, la nullità della clausola del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, che prevede una riduzione del canone a fronte della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento commerciale, determina l'inopponibilità ai fini fiscali della riduzione, in quanto corrispettivo di una pattuizione illecita, con la conseguenza che il reddito da locazione, ai fini dell'art. 37 del TUIR, deve essere determinato sulla base del canone pattuito al lordo della riduzione illegittima.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 23515 del 2020 Rv. 659640-01, N. 24221 del 2019 Rv. 655109-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3129** *del* **12/02/2026** (Rv. **678083-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

I. *(BIFOLCO ANTONIO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/09/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto d'opera professionale - Applicazione dell'imposta in misura fissa per l'atto enunciante e per quello enunciato - Ragioni - Contratto concluso verbalmente - Irrilevanza - Fondamento.

Nel caso in cui un decreto ingiuntivo sia stato emesso per il pagamento del corrispettivo di un contratto di prestazione d'opera professionale, l'imposta di registro si applica in misura fissa sia per l'atto enunciante (il decreto ingiuntivo) che per quello enunciato (il contratto di prestazione d'opera professionale), trattandosi di operazione altresì rilevante ai fini IVA, e ciò anche se il suddetto contratto sia stato concluso verbalmente, dal momento che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina la cessazione dei relativi effetti, non ricorrendo una fattispecie di novazione oggettiva, cui fa riferimento l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6365 del 2025 Rv. 674361-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3144** *del* **12/02/2026** (Rv. **678027-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

S. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 07/11/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per l'impugnazione - Sospensione ex art. 6, comma 11, del

d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 23/10/1998 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33069 del 2022 Rv. 666396-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3210** *del* **13/02/2026** (Rv. **678013-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BELLINI VINCENZA.** *Relatore:* **BELLINI VINCENZA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 24/10/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Processo tributario - Termini di impugnazione - Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Termine ex art. 327 c.p.c. - Cumulo - Condizioni.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28398 del 2021 Rv. 662817-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3224** *del* **13/02/2026** (Rv. **678014-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

T. *(FALASCA REMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 03/10/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento fiscale - Documentazione tardiva - Inutilizzabilità ex art. 32, comma 4, d.P.R. n.

600 del 1973 - Ambito di applicazione - Documenti favorevoli al contribuente - Accertamento giudiziale - Fattispecie.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

In materia di accertamento tributario, l'inutilizzabilità derivante dalla preclusione probatoria per produzione tardiva di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 137 del 2025, concerne esclusivamente i documenti contenenti dati favorevoli al contribuente, ossia quelli che, se tempestivamente esibiti, avrebbero potuto impedire l'accertamento o ridurne la portata, e non anche quelli di contenuto misto ovvero già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice di merito è tenuto a svolgere una verifica in concreto circa la natura dell'elemento informativo e la sua effettiva incidenza sulla pretesa fiscale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che, pronunciando in sede di revocazione, aveva dichiarato inutilizzabile la documentazione prodotta senza effettuare le necessarie verifiche, funzionali ad accertare se essa fosse effettivamente ed esclusivamente favorevole al contribuente e se taluni dati fossero già nella conoscenza o disponibilità dell'Amministrazione, a fronte di un accertamento fondato su discordanze emergenti dallo "spesometro" e da dati dichiarativi già acquisiti dall'Ufficio).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16757 del 2021 Rv. 661533-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3259** *del* **13/02/2026** (Rv. **678084-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(GIOVANARDI ANDREA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 20/06/2018

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, TUIR - Tardivo pagamento della prima rata - Decadenza dall'opzione- Ravvedimento operoso - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione vigente ratione temporis, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall'opzione, senza che possa trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 4, del d.m. n. 188 del 2008, cui rinvia l'art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007 per l'adozione delle disposizioni attuative relative all'esercizio e agli effetti dell'opzione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 47 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 25/07/2008 num. 188 art. 1 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5981 del 2018 Rv. 647718-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3346** *del* **14/02/2026** (Rv. **678085-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LEITER HANS PETER)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 19/04/2022

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza IVA - Rimborso - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile per l'acquisto di beni ammortizzabili, l'operazione posta in essere mediante contratto di leasing è equiparabile, per l'utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento solo se, alla scadenza, sia previsto il trasferimento della proprietà ovvero l'attribuzione in suo favore delle caratteristiche essenziali della proprietà, dovendosi inoltre accertare che l'opzione di acquisto, pur formalmente facoltativa, sia in concreto la sola scelta economicamente razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti con riguardo a un leasing immobiliare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12457 del 2019 Rv. 653675-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3346** *del* **14/02/2026** (Rv. **678085-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LEITER HANS PETER)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 19/04/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Carenza del presupposto sanzionatorio - Rimborso della sanzione - Esclusione - Limiti - Imposta e interessi versati in occasione del ravvedimento - Rimborsabilità - Ragioni.

In tema di ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, il pagamento della sanzione in misura ridotta, una volta perfezionata la relativa fattispecie, preclude la ripetizione di quanto versato a tale titolo anche se l'istanza di rimborso sia fondata sulla carenza del presupposto sanzionatorio, salva soltanto l'ipotesi di errore essenziale e riconoscibile; tale preclusione non opera, invece, per le somme corrisposte a titolo di imposta e di interessi in occasione del ravvedimento, poiché il relativo versamento non integra dichiarazione di volontà né acquiescenza ma costituisce mera dichiarazione di scienza, sicché l'imposta indebitamente pagata (e i correlati interessi) resta rimborsabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11993 del 2023 Rv. 667872-01, N. 6108 del 2016 Rv. 639432-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3373** *del* **16/02/2026** (Rv. **678086-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(IORIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 15/04/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 ("Tremonti ambiente") - Mancata fruizione - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Irrilevanza - Ragioni - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza - Necessità - Dies a quo - Individuazione.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di detassazione degli investimenti ambientali, la mancata fruizione della deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) consente al contribuente di presentare istanza di rimborso, la quale non è preclusa dall'omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché questa opera sul piano dell'accertamento del debito d'imposta, mentre il rimborso opera nel diverso ambito della riscossione, senza interferenza tra i due strumenti, purché venga rispettato il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento della maggiore imposta non dovuta, restando irrilevante l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DM min. SEC 05/07/2012

Massime precedenti Vedi: N. 29703 del 2025 Rv. 676667-01, N. 5330 del 2025 Rv. 674132-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3431** *del* **16/02/2026** (Rv. **677865-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TURANO GIUSEPPINA ANGELA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 26/09/2023

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Credito tributario - Proposta di compensazione ex art. 28-ter, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica all'interessato - Interruzione della prescrizione - Configurabilità.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 28 ter com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15714 del 2018 Rv. 649150-01, N. 30433 del 2024 Rv. 672954-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3466** *del* **17/02/2026** (Rv. **678015-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

M. *(FANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 23/03/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Causa di non punibilità ex art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Domanda del contribuente - Necessità - Proposizione per la prima volta in appello - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l'inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 15406 del 2021 Rv. 661600-01

Massime precedenti Difformi: N. 2604 del 2024 Rv. 670260-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3566** *del* **17/02/2026** (Rv. **678087-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

R. *(DI BELLA MASSIMO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 06/02/2024

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Violazione della disciplina del litisconsorzio necessario - Rilevabilità d'ufficio - Questioni pregiudiziali attinenti alla potestas iudicandi e all'inammissibilità dei motivi di ricorso - Ordine di trattazione - Conseguenze.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3602** *del* **17/02/2026** (Rv. **678082-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(VARI' ROSARIO) contro* M.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 16/04/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Parametri ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Criteri vincolanti e tassativi - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ICI ed IMU, i parametri fissati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 costituiscono criteri vincolanti e tassativi, trattandosi di indici reputati ex lege come idonei alla determinazione del valore del bene; ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice del merito che, nella determinazione di tale valore, abbia assunto come parametro oggettivo il prezzo d'acquisto e abbia motivato congruamente le ragioni per cui tale importo debba considerarsi corretto, in quanto espressivo dei parametri fissati dall'art. 5 citato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, partendo dal prezzo di vendita del bene, fissato secondo le modalità previste dal T.U. espr., aveva utilizzato, per la valutazione della congruità di tale valore, i criteri fissati tassativamente dalla disposizione citata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12273 del 2017 Rv. 644138-01, N. 14118 del 2017 Rv. 644421-01, N. 23814 del 2016 Rv. 641988-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3613** *del* **17/02/2026** (Rv. **678088-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

E. *(SELMI CARLO) contro* R.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Presupposto del possesso di unità immobiliari - Periodo d'imposta successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 - Insussistenza - Ragioni.

In tema di IMU, ai sensi degli artt. 9, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto del possesso è insussistente per i periodi d'imposta successivi alla scadenza del termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 rimasto ineseguito, poiché a tale scadenza si verifica ex lege l'acquisizione del fabbricato e dell'area di sedime al patrimonio comunale, restando irrilevante la mera detenzione non sorretta da un titolo di godimento normativamente qualificato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 740 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15975 del 2025 Rv. 675104-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3730** *del* **19/02/2026** (Rv. **678089-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CASTELLANO PATRIZIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/11/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Accise - Art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Abbuono in caso di perdita o distruzione del prodotto in regime sospensivo - Colpa non grave - Disapplicazione per contrasto con l'art. 7, par. 4, dir. 2008/118/CE - Necessità.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In materia di accise, l'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.), anche nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 180 del 2021, dev'essere disapplicato - in quanto contrastante con l'art. 7, par. 4, dir. 2008/118/CE - nella parte in cui, nel caso di perdita irrimediabile o di distruzione totale o parziale del prodotto in regime sospensivo, riconosce l'abbuono dell'accisa anche nell'ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 05/11/2021 num. 180 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118

Massime precedenti Vedi: N. 24912 del 2013 Rv. 628686-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3730** *del* **19/02/2026** (Rv. **678089-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CASTELLANO PATRIZIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/11/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Accise - Operazione di denaturazione - Perdita o distruzione dell'alcol - Debenza dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Natura colposa della condotta - Irrilevanza.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di accise, la perdita o la distruzione (totale o parziale) dell'alcol, verificatasi nel corso di un'operazione di denaturazione previamente e regolarmente autorizzata dall'autorità competente, non integra immissione in consumo e, pertanto, non determina la debenza dell'imposta, risultando irrilevante l'eventuale natura colposa della condotta, che resta recessiva in presenza della previa autorizzazione amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118

Massime precedenti Vedi: N. 22947 del 2018 Rv. 650509-01, N. 24912 del 2013 Rv. 628686-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3741** *del* **19/02/2026** (Rv. **678060-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(SEPIO GABRIELE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 04/02/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Rapporti di imposta anteriori al fallimento - Inerzia della curatela nei confronti dell'atto impositivo - Legittimazione processuale straordinaria della società fallita - Sufficienza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 21333 del 2024 Rv. 671651-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3745** *del* **19/02/2026** (Rv. **678028-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. *(VECCHIO MAURIZIO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 29/11/2017

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Obbligazioni ex lege - Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Distribuzione degli oneri probatori.

Ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.p.c. per le obbligazioni ex lege gravanti sulle associazioni non riconosciute, quali i debiti d'imposta, colui che la invoca è tenuto a provare gli elementi da cui desumere la qualità, in capo all'agente, di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione, mentre su chi è chiamato a rispondere dell'obbligazione grava l'onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4478 del 2018 Rv. 647119-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **19/02/2026** (Rv. **678090-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(PERILLO GAETANO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 26/07/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accise - Contraddittorio endoprocedimentale ex art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 - Processo verbale di constatazione - Necessità - Contenuto - Omissione - Conseguenze - Nullità - Limiti.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 impone - sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli uffici dell'Amministrazione doganale - la comunicazione al soggetto sottoposto a verifica di un processo verbale di constatazione o di altro atto equipollente recante la specifica indicazione dei fatti contestati, sicché la notificazione dell'avviso di pagamento o dell'atto di contestazione e/o irrogazione di sanzioni, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ovvero prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e richieste determina la nullità del provvedimento, salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 28344 del 2019 Rv. 655724-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3797** *del* **19/02/2026** (Rv. **678029-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(SPATARO GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 18/02/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Irap - Recupero fiscale - Competenza dello Stato - Conseguenze - Legittimazione all'emissione dell'avviso di accertamento - Spettanza all'Agenzia delle Entrate.

In tema di Irap, l'attività di recupero fiscale è di esclusiva competenza dello Stato, sicché la legittimazione sostanziale all'emissione del relativo avviso di accertamento appartiene all'Agenzia delle entrate e non alle Regioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. A, Costituzione art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 24 com. 3 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3810** *del* **20/02/2026** (Rv. **678030-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 13/12/2022

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interposizione di persona - Responsabilità aggiuntiva dell'interposto - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Accertamento del reddito esclusivamente in capo all'interponente - Comportamento fraudolento - Rilevanza - Esclusione.

La disciplina dell'interposizione, di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; ne consegue che, se risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente, che si cela all'Erario attraverso l'interposto, è esclusivamente in capo al primo che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito da quest'ultimo, senza che sia necessaria la realizzazione di un comportamento fraudolento da parte del contribuente, risultando sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29228 del 2021 Rv. 662888-01, N. 11055 del 2021 Rv. 661235-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3850** *del* **20/02/2026** (Rv. **678031-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

F. *(CONCAS GIORGIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI, 29/12/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Dichiarazione di contumacia - Esclusione.

Nel processo tributario non è prevista la dichiarazione di contumacia, rilevando la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14577 del 2018 Rv. 648862-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3882** *del* **21/02/2026** (Rv. **678016-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(COPPOLA PAOLA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 07/04/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudice tributario - Cognizione incidentale - Ambito oggettivo - Atto autonomamente impugnabile ma non impugnato dinanzi alle commissioni tributarie - Esclusione.

Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché - come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 643 del 2015 Rv. 634059-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3907** *del* **21/02/2026** (Rv. **678032-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 17/01/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Imposte addizionali - Art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE - Incompatibilità - Ragioni - Sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025 - Effetti - Inapplicabilità delle addizionali ai rapporti precedenti all'abrogazione dell'art. 6 d.l. n. 511 del 1988.

In tema di accise sull'energia elettrica, le imposte addizionali (già disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal d.lgs. n. 26 del 2007) sono incompatibili con l'art. 1, par. 2, della dir. n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di misure impositive prive di una finalità specifica diversa da quella generica connessa a mere esigenze di bilancio, e sono, comunque, inapplicabili a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 43 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), ai rapporti precedenti all'abrogazione del predetto art. 6.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 CORTE COST., Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 60, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 2008 num. 118 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15198 del 2019 Rv. 654134-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3907** *del* **21/02/2026** (Rv. **678032-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 17/01/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Principio unionale di effettività della tutela - Persistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Impugnazione del diniego di rimborso del consumatore finale - Inefficacia della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025 - Prescrizione del diritto al rimborso nei confronti del fornitore - Fondamento.

In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il principio unionale di effettività della tutela, permane la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso, promosso dal consumatore finale che, avendo corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta - poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - non beneficia degli effetti della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), non potendo più agire nei confronti del fornitore, per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti di quest'ultimo, non essendo mai stato rimosso l'ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta o "orizzontale" della direttiva comunitaria tardivamente attuata dallo Stato italiano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 2, Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9450 del 2025 Rv. 674679-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3917** *del* **22/02/2026** (Rv. **678033-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 28/04/2017

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO Aggio per l'attività di riscossione - Natura retributiva - Conseguenze - Applicazione della disciplina vigente al momento della riscossione.

L'aggio per l'attività di riscossione ha natura retributiva e non tributaria, in quanto risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione, sicché deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione senza che rilevi la retroattività della detta disciplina rispetto all'anno di imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 32 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8714 del 2020 Rv. 657652-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3918** *del* **22/02/2026** (Rv. **678034-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **SALI MARIA CLARA.** *Relatore:* **SALI MARIA CLARA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SIGNORIELLO REMO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/08/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Esclusione dalla base imponibile ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis) - Presupposti - Specifica previsione della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile - Conseguenze.

In tema di IRAP, l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis) - secondo il quale i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile quando sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione - esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4539 del 2015 Rv. 634981-01, N. 11147 del 2014 Rv. 630990-01, N. 29192 del 2019 Rv. 655912-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3950** *del* **22/02/2026** (Rv. **678035-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(LUPOI MICHELE ANGELO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 27/11/2019

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione dell'IVA assolta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Inerenza e strumentalità del bene rispetto all'attività del contribuente - Applicabilità al rimborso forfettario ex art. 1, comma 1, l. n. 278 del 2006 - Sentenza CGUE del 14 settembre 2006, in causa 228/05.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

Il presupposto dell'inerenza e della strumentalità del bene all'attività del contribuente, necessario ai fini della detrazione dell'IVA assolta ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 278 del 2006, in attuazione della sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, nella causa 228/05.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 10/11/2006 num. 278 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25986 del 2014 Rv. 633567-01, N. 23514 del 2018 Rv. 650339-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3973** *del* **23/02/2026** (Rv. **678091-01**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(TRAVARELLI ETTORE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 14/09/2016

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Eccezione implicante accertamento in fatto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.

L'inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17363 del 2020 Rv. 658701-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3973** *del* **23/02/2026** (Rv. **678091-02**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(TRAVARELLI ETTORE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 14/09/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni e di accertamento dei tributi - Autonomia - Conseguenze.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 546 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20864 del 2020 Rv. 659048-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3983** *del* **23/02/2026** (Rv. **678092-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

M. *(AMATUCCI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 13/05/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Rottamazione quater" - Istanza di definizione agevolata - Natura - Atto volontario - Conseguenze - Irrevocabilità - Eccezione.

La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione quater"), integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può essere, pertanto, modificata dall'ufficio o contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, salvo che per un errore materiale manifesto e riconoscibile.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22966 del 2018 Rv. 650338-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3997** *del* **23/02/2026** (Rv. **678061-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

F. *(LUCISANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/05/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione delle controversie pendenti in cassazione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 - Versamenti già corrisposti al momento della domanda - Computo - Necessità - Pagamenti da effettuare in esecuzione di un piano rateale in corso - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti in cassazione, di cui all'art. 1, comma 197, della l. 197 del 2022, si deve tenere conto degli eventuali versamenti già effettivamente corrisposti al momento della relativa domanda ma non delle somme che il contribuente si è impegnato a pagare in conseguenza dell'ammissione ad un piano rateale in corso, le quali non possono essere considerate come "versate".

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7697 del 2013 Rv. 626091-01, N. 16705 del 2025 Rv. 675149-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4030** *del* **23/02/2026** (Rv. **678036-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(PITTONE MARZIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 20/03/2024

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese pubblicitarie - Regime ex art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Prova dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione - Necessità.

Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 (vigente ratione temporis), relativo alla presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie di importo inferiore o pari a duecentomila euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza, non opera in mancanza della prova, da parte del contribuente, dell'esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 36 art. 12 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4612 del 2023 Rv. 666917-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4047** *del* **23/02/2026** (Rv. **678037-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(MORRONE CORRADO) contro* C. *(BASCETTA AMERIGO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 10/09/2018

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione dei tributi locali - Disposizioni di proroga fino al 30 giugno 2017 del termine per la cessazione delle attività di Equitalia s.p.a. - Incompatibilità col diritto dell'Unione Europea - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l'art. 107 TFUE e con i principi della dir. n. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 le disposizioni che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni (e delle società da essi partecipate) ad opera di Equitalia s.p.a. (e delle società dalla stessa partecipate), essendo le stesse finalizzate a consentire il riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005), in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l'organizzazione dei servizi pubblici, aveva fondato sull'attribuzione per legge (e non in forza di un provvedimento amministrativo) della relativa funzione ad un ente pubblico (l'Agenzia delle Entrate) e del corrispondente esercizio a una società (Equitalia s.p.a.) interamente controllata dallo stesso e dall'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. GG3, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 9 com. 4, Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 53, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 610 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 642 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 7 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10 com. 1, Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 18, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 2 com. 1, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Consiglio CEE 26/02/2014 num. 23, Legge 13/05/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 07/12/2012 num. 213 CORTE COST., Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Legge 25/02/2016 num. 47, Legge 07/08/2016 num. 194 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-03

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4064** *del* **23/02/2026** (Rv. **677868-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

C. *(CHIANESE ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 16/05/2023

279077 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE Verbale di conciliazione giudiziale - Presupposto impositivo - Contenuto dell'accordo - Rilevanza - Accordo raggiunto in sede processuale ovvero precedentemente stipulato e recepito nel verbale di conciliazione - Distinzione.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze ed è soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito, con la conseguenza che il presupposto d'imposta al quale fare riferimento per individuare la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento è integrato dal suddetto verbale quando l'accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti sia stato raggiunto dalle parti in sede giudiziale ovvero dall'accordo precedentemente stipulato tra le parti, cui le stesse abbiano fatto riferimento recependolo nel verbale di conciliazione medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5480 del 2008 Rv. 602126-01

Massime precedenti Vedi: N. 9400 del 2021 Rv. 661168-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4069** *del* **23/02/2026** (Rv. **678038-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(RUGGIERI-FAZZI PAOLA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 06/03/2024

279072 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE Condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 cc - Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e pagamento del prezzo - Qualificazione come meramente potestative ai fini fiscali - Conseguenze - Imposta di registro proporzionale - Applicabilità.

Le condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 c.c., relative alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a carico del promittente venditore e al pagamento del corrispettivo pattuito a carico del promissario acquirente, devono ritenersi, sotto il profilo fiscale, meramente potestative, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in modo proporzionale e non fisso, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21055 del 2025 Rv. 676116-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4072** *del* **23/02/2026** (Rv. **678039-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. *(RUGGERI MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/08/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione - Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. - Decisività - Necessità - Fondamento - Provvedimento fondato autonome rationes decidendi - Ricorrenza - Esclusione.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 4678 del 2022 Rv. 664195-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4075** *del* **23/02/2026** (Rv. **678093-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 04/04/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Nullità dell'avviso di rettifica di valore per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis) - Operatività nei confronti di tutti i coobbligati solidali ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sottoposizione di uno solo di essi ad accesso, verifica o ispezione - Irrilevanza - Termine per la comunicazione di osservazioni e richieste - Decorrenza dalla consegna del processo verbale di constatazione.

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE In genere.

In materia di imposta di registro, la nullità dell'avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), opera nei confronti di tutti i coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non rilevando che solo uno di essi sia stato sottoposto ad accesso, verifica o ispezione presso i locali destinati all'esercizio in proprio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali ed abbia ricevuto il relativo processo verbale di constatazione, rispetto alla quale si computa il decorso del termine per la comunicazione di osservazioni e richieste all'ufficio impositore (sempre che non ricorra una situazione di urgenza).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23670 del 2018 Rv. 650518-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4075** *del* **23/02/2026** (Rv. **678093-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 04/04/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accessi, ispezioni e verifiche nei locali commerciali - Accertamenti e controlli dei valori relativi agli atti ex art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 - Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis) - Applicabilità - Condizioni.

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, gli accessi, le ispezioni e le verifiche dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali - nell'ambito degli accertamenti e dei controlli dei valori relativi ad atti aventi ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari nonché aziende o diritti reali su di esse - sono soggetti alla previsione generale dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), in caso di successiva emanazione di avvisi di rettifica di valore e di liquidazione della maggiore imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12412 del 2022 Rv. 664498-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4093** *del* **23/02/2026** (Rv. **678040-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(DE SANTIS ENRICO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 29/09/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Lieve inadempimento ex art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione della decadenza dalla rateazione - Ambito applicativo.

In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie del "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015 e non avente efficacia retroattiva) esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, nelle sole ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del richiamato decreto ovvero di versamento in un'unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all'art. 15 del decreto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 ter com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 14279 del 2018 Rv. 648870-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4140** *del* **24/02/2026** (Rv. **678041-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(LENTINI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 27/12/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza ex art. 2932 c.c. condizionata al pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Successiva estinzione del giudizio d'appello - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4183** *del* **24/02/2026** (Rv. **678042-01**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, 23/06/2023

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Esterovestizione - Società con sede in Stato extra UE - Art. 73, comma 3, TUIR - Accertamento della residenza fiscale in Italia - Criteri paritetici e alternativi alla sede legale - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di cd. esterovestizione, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applicano con riferimento a società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia alla stregua dei criteri della sede legale, della sede dell'amministrazione e del luogo di svolgimento dell'oggetto principale, tra loro paritetici e alternativi, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, è accertabile anche mediante presunzioni - purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza - e determina l'assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato, a prescindere dall'accertamento di una finalità elusiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14485 del 2024 Rv. 671418-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4216** *del* **25/02/2026** (Rv. **678043-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(CORDEIRO GUERRA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 29/09/2022

100227 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE Ricorso per cassazione - Notificazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Modalità.

100231 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) In genere.

La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24450 del 2017 Rv. 646202-01

Massime precedenti Vedi: N. 22619 del 2024 Rv. 672271-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4230** *del* **25/02/2026** (Rv. **678044-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(BARTONE GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 15/02/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.

Nel processo tributario, è nulla - e non inesistente - la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a, num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica, potendosi conseguentemente far luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30950 del 2024 Rv. 673268-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4265** *del* **25/02/2026** (Rv. **678045-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SERAFINI CARLO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/12/2021

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d'acconto - Inosservanza dell'obbligo di versamento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo sostituto d'imposta - Cartella di pagamento notificata al sostituito coobbligato in solido ex art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Contestazione della legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento - Ammissibilità.

In tema di ritenuta d'acconto, l'avviso di accertamento è legittimamente notificato al solo sostituto d'imposta che non ha operato e versato le ritenute dovute per legge, per cui il sostituito - al quale sia stata notificata la cartella di pagamento, quale coobbligato solidale ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, nei termini di cui all'art. 25 del citato d.P.R. - può impugnare l'atto esattivo anche per contestare la legittimità sostanziale del suddetto avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 23 del 2026 Rv. 677678-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4293** *del* **25/02/2026** (Rv. **678046-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

B. *(MANZITTI ANDREA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/01/2021

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Sentenza di cassazione per vizi di motivazione - Giudicato esterno formatosi anteriormente - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di rinvio è rilevabile - anche d'ufficio - il giudicato esterno formatosi anteriormente alla sentenza di cassazione, quando questa abbia cassato la decisione impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna statuizione, neppure implicita, sulla relativa questione, permanendo in tal caso in capo al giudice del rinvio tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, di modo che egli può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 20790 del 2018 Rv. 650411-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4300** *del* **25/02/2026** (Rv. **678094-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

S. *(FRANSONI GUGLIELMO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 22/07/2020

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Art. 11, comma 6, della l. n. 413 del 1991 - Interessi "comunque dovuti" per il ritardato pagamento dell'indennità di esproprio o risarcitorio - Reddito imponibile - Computo - Necessità - Natura e misura degli interessi - Irrilevanza.

In tema di imposte sui redditi, gli interessi "comunque dovuti" per il ritardo nel versamento delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o risarcitorio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, non operando detta norma alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi né fra interessi dovuti in misura legale e interessi dovuti in misura diversa ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1307 del 2025 Rv. 673578-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4310** *del* **25/02/2026** (Rv. **678095-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

P. *(MAMMOLA ALBERTO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/12/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Redditi da partecipazione in società di capitali - Autonoma impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del socio - Mancata partecipazione al separato giudizio instaurato dalla società - Contestazione dell'accertamento indirizzato a quest'ultima - Ammissibilità.

In tema di accertamento dei redditi da partecipazione in una società di capitali, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell'accertamento a carico della società, benché divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2016 Rv. 641108-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4380** *del* **26/02/2026** (Rv. **678062-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(ALLIATA PAOLO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 08/01/2025

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Redditi del personale di volo - Art. 5, comma 5, del d.l. n. 317 del 1987 - Estensione alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef - Esclusione - Conseguenze.

In tema di accertamento dei redditi del personale di volo, la previsione di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 317 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 398 del 1987 - che esclude tale personale dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale - non è estensibile, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef, atteso che la citata normativa rileva esclusivamente in detto ambito; ne consegue che, anche con riguardo a tale categoria di lavoratori, il reddito di lavoro dipendente - prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto da soggetti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni - va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.l..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 4, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 5 com. 5, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6680 del 2023 Rv. 667397-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4383** *del* **26/02/2026** (Rv. **678059-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(IAVARONE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 22/02/2017

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Rispettivo ambito di applicazione - Abrogazione implicita della norma precedente - Esclusione.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/02/1999 num. 46 art. 37, Decreto Legisl. 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1501 del 2017 Rv. 642432-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4401** *del* **26/02/2026** (Rv. **678017-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(INGROSSO MANLIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/03/2021

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - Natura - Doppia fatturazione - Necessità - Meccanismo del cd. ribaltamento - Operatività - Conseguenze.

In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 24320 del 2018 Rv. 650703-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4460** *del* **27/02/2026** (Rv. **678047-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 26/02/2018

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Associazioni senza fine di lucro - Vendita di carburante - Qualificazione - Attività commerciale - Conseguenze - Assoggettamento al regime fiscale ordinario.

In tema di agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza fine di lucro, non può considerarsi funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell'ente la vendita di carburante, la quale, benché destinata in linea di principio ai soli associati, è qualificabile come attività commerciale, come tale soggetta al regime fiscale ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4864 del 2024 Rv. 670409-01, N. 18201 del 2025 Rv. 676148-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4478** *del* **27/02/2026** (Rv. **678018-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 15/06/2017

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno formatosi a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Modalità di acquisizione della conoscenza del provvedimento - Fattispecie.

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all'impugnazione, da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell'efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell'associazione suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29923 del 2020 Rv. 660119-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4502** *del* **27/02/2026** (Rv. **678063-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

D. *(BASILAVECCHIA MASSIMO) contro* C. *(ORLANDO CAMILLO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO, 12/02/2024

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Requisito motivazionale - Contenuto - Questioni relative all'effettivo verificarsi dei fatti e alla loro idoneità probatoria - Esclusione.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, il requisito motivazionale dell'accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34906 del 2024 Rv. 673153-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4518** *del* **28/02/2026** (Rv. **678048-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. *(MASTELLONE PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 23/04/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Conferimento di immobili a società con sede effettiva in uno Stato UE - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Esterovestizione - Misura proporzionale - Fondamento.

L'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti di conferimento di beni immobili in favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell'Unione, in quanto la società avente sede effettiva e non fittizia nello Stato estero è soggetta al potere impositivo di quest'ultimo, mentre, in caso di cd. esterovestizione, la natura fittizia della sede comporta l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, venendo meno la ratio della minor imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23842 del 2025 Rv. 675721-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

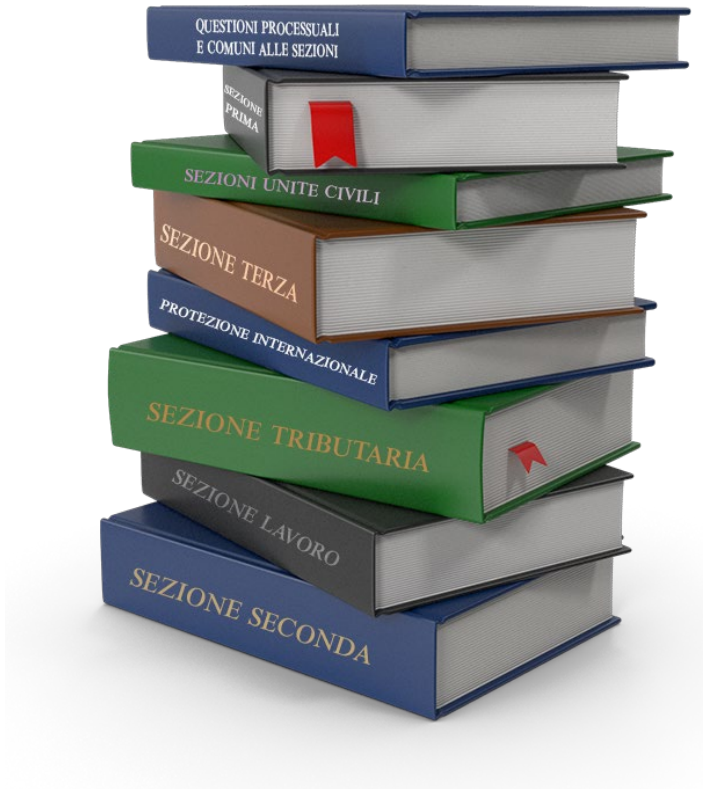

FEBBRAIO 2026

---

1. GIURISDIZIONE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3000** *del* **11/02/2026** (Rv. **677290-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(GUADALUPI MARIO MARINO) contro* C. *(PASSARELLI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.

Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28179 del 2020 Rv. 659664-01, N. 4997 del 2018 Rv. 647166-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Dinanzi a diverso plesso giurisdizionale - Art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 - Riproposizione della domanda con le modalità previste per il processo davanti al giudice adito - Necessità.

Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario - e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33138 del 2024 Rv. 673108-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3177** *del* **12/02/2026** (Rv. **676920-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

C. *(PETRONE LUCA MARIA) contro* A. *(STERI GIULIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/05/2022 num. 50 art. 26, Legge 15/07/2022 num. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 106, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 29, Legge 28/03/2022 num. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23255 del 2025 Rv. 675978-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35952 del 2021 Rv. 663242-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **3178** *del* **12/02/2026** (Rv. **677360-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(COCCHI LUIGI) contro* C. *(RIGACCI DARIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cave di Massa e Carrara - Concessioni livellarie di agri marmiferi - Disciplina estense preunitaria - Intervenuta emanazione del regolamento ex art. 64 r.d. n. 1443 del 1927 - Natura giuridica - Diritto soggettivo perfetto - Esclusione - Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile - Fondamento - Controversia inerente al rapporto concessorio - Giurisdizione del giudice amministrativo.

107003 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO In genere.

Le concessioni livellarie degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara, a seguito della adozione del regolamento previsto dall'art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927, cd. legge mineraria, (nella specie, reg. n. 88 del 1994, del Comune di Carrara) - che ha comportato la cessazione

della disciplina estense preunitaria ed ha improntato a profili pubblicistici il regime applicabile agli agri marmiferi comunali classificati come beni del patrimonio indisponibile del Comune - non si atteggiano più come un diritto soggettivo perfetto, al pari dell'enfiteusi, ma come una concessione soggetta a controlli di natura pubblicistica e avente i caratteri della temporaneità, onerosità e incedibilità a terzi, sicché le controversie inerenti il rapporto concessorio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1927 art. 64, Legge Reg. Toscana 11/10/1994 num. 68, Legge Reg. Toscana 25/03/2015 num. 35 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5118 del 1995 Rv. 492206-01, N. 1203 del 1988 Rv. 457412-01, N. 2462 del 1967 Rv. 329760-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3868** *del* **20/02/2026** (Rv. **677325-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(MOLINAR MIN SABRINA) contro* I.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-02 Rv. 669829-03

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3868** *del* **20/02/2026** (Rv. **677325-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(MOLINAR MIN SABRINA) contro* I.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Incarico di dirigente di struttura complessa - Art. 15, comma 7 bis, del d.lgs n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - Pubblico concorso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul riparto di giurisdizione.

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere.

La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 05/08/2022 num. 118 art. 20

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19668 del 2020 Rv. 658852-01, N. 6455 del 2020 Rv. 657214-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3882** *del* **21/02/2026** (Rv. **678016-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(COPPOLA PAOLA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 07/04/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudice tributario - Cognizione incidentale - Ambito oggettivo - Atto autonomamente impugnabile ma non impugnato dinanzi alle commissioni tributarie - Esclusione.

Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché - come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 643 del 2015 Rv. 634059-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2158** *del* **02/02/2026** (Rv. **676948-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

H. *(BELLUCCIO DARIO) contro* P.

Regola competenza

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Comandante della nave o armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare - Sanzioni amministrative (principale e accessoria) previste dall'art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (vigente ratione temporis) - Unità dell'illecito amministrativo - Conseguenze - Competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011 - Fattispecie.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza-ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2184** *del* **02/02/2026** (Rv. **676802-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

C. *(GORI IACOPO) contro* N. *(MUGNAI ELENA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie.

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In

applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2022 Rv. 663541-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3121** *del* **12/02/2026** (Rv. **677634-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(Ruizzo Ilenia) contro* P. *(FEBBO DOMENICO)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità.

In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3225** *del* **13/02/2026** (Rv. **676968-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

I. *(MARINELLI ANDREA) contro* P. *(USAI FRANCESCO)*

Regola competenza

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza,

la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2020 Rv. 658729-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3433** *del* **16/02/2026** (Rv. **677661-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

C. *(SCOTTI FEDELE) contro* I.

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obblighi contributivi del datore di lavoro - Controversie - Competenza per territorio - Individuazione - art. 444, comma 1 e 3, c.p.c. - Distinzione - Criteri - Fattispecie.

La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2020 Rv. 658522-01, N. 30472 del 2019 Rv. 656313-01, N. 6178 del 2019 Rv. 653140-01, N. 20578 del 2016 Rv. 641372-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3489** *del* **17/02/2026** (Rv. **677653-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DONATI SIMONA) contro* D.

Regola competenza

019008 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - GIUDICE TUTELARE Affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2 l. n. 184 del 1983 - Giudice tutelare - Poteri.

In caso di affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il compito di vigilare sull'attuazione del provvedimento definitivo riguardante i minori spetta al giudice

tutelare, il quale può - senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione - segnalare, anche tramite l'ausilio dei servizi sociali, eventuali difficoltà attuative e stimolare i poteri officiosi del tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14360 del 2000 Rv. 543311-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3661** *del* **17/02/2026** (Rv. **677809-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(GOBBI LUISA) contro* S.

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2211 del 2025 Rv. 673641-03, N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-01, N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **3719** *del* **18/02/2026** (Rv. **677308-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(COLASANTI GABRIELE) contro* C. *(CECCARELLI GIANNI)*

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l'adempimento

degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 180 del 2015 Rv. 634057-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4141** *del* **24/02/2026** (Rv. **678001-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(ARCANGELO VINCENZO) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2025

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Scuola Pubblica - Controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze - Competenza per territorio - Controversia avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro - Assimilazione - Sussistenza.

In tema di personale della scuola pubblica, la controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze va assimilata a quella avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della funzione propria delle graduatorie, con la conseguenza che la competenza per territorio si radica in capo al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a dispiegare effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10697 del 2015 Rv. 635459-01, N. 29438 del 2022 Rv. 665805-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4226** *del* **25/02/2026** (Rv. **677450-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Z. *(ZAULI CARLO) contro* R. *(SPINELLI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2022

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Crediti per compensi professionali per assistenza giudiziale in pluralità di giudizi - Ascrivibilità a un rapporto unitario - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità - Limiti.

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE In genere.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25480 del 2023 Rv. 669263-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2345** *del* **04/02/2026** (Rv. **677824-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(SCAVETTA ANDREA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2025

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Azione giudiziale soggiacente a termine di decadenza - Negoziazione assistita - Rifiuto o mancata accettazione nel termine ex art. 4 d.l. n. 132 del 2014 - Effetti - Interruzione e nuovo decorso del termine decadenziale.

Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33147 del 2024 Rv. 673103-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2582** *del* **06/02/2026** (Rv. **677751-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(GIGLIO FRANCESCA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2025

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Obblighi di fare infungibile - Azione di condanna - Ammissibilità - Fondamento.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

È ammissibile l'azione volta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, in quanto la relativa decisione da un lato è potenzialmente idonea a produrre i propri effetti tipici nel caso di un'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore; dall'altro, può assumere valenza di accertamento in funzione di una successiva domanda di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18779 del 2014 Rv. 632372-01

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3056** *del* **11/02/2026** (Rv. **677508-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(LA PERGOLA ENRICO) contro* F. *(LOMBARDO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2023

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11763 del 2006 Rv. 590840-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3204** *del* **13/02/2026** (Rv. **677430-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

L. *(VIOLANTE ANDREA) contro* C. *(BELSANTI ROSANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2020

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Domanda ex art. 2932 c.c. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 28668 del 2013 Rv. 629673-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4301** *del* **25/02/2026** (Rv. **677451-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*

E. *(PEA ROBERTO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2021

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e al risarcimento degli ulteriori danni - Interpretazione della domanda.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 21317 del 2024 Rv. 671983-01

---

4. TERMINI

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2252** *del* **03/02/2026** (Rv. **677869-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(D'ALESIO DIVINANGELO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 18/02/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Difetto di data certa – Rilevabilità d'ufficio - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE In genere.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13920 del 2020 Rv. 658239-01

Massime precedenti Vedi: N. 28144 del 2023 Rv. 669117-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2264** *del* **03/02/2026** (Rv. **677286-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 14/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Redazione del programma di liquidazione - Termine di trenta giorni - Finalità - Conseguenze.

In tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 14 novies, comma 1, della l. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, assolvendo ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue che il superamento di tale termine non determina la nullità della liquidazione e della esecuzione del programma.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 novies com. 1 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2345** *del* **04/02/2026** (Rv. **677824-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(SCAVETTA ANDREA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2025

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Azione giudiziale soggiacente a termine di decadenza - Negoziazione assistita - Rifiuto o mancata accettazione nel termine ex art. 4 d.l. n. 132 del 2014 - Effetti - Interruzione e nuovo decorso del termine decadenziale.

Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33147 del 2024 Rv. 673103-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2420** *del* **05/02/2026** (Rv. **677826-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

S. *(SPINA GIOVANNI) contro* F. *(DI TELLA RAFFAELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/10/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine ex art. 2947, comma 3, c.c. - Disciplina vigente alla data del fatto - Modifiche successive - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31378 del 2024 Rv. 672926-01

Massime precedenti Vedi: N. 23745 del 2025 Rv. 676129-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2778** *del* **08/02/2026** (Rv. **677962-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/12/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Invito a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 - Successiva istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. citato - Sospensione del termine per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 11, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30577 del 2017 Rv. 646680-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2787** *del* **08/02/2026** (Rv. **677862-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(DE FRANCISCIS CARMELA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 09/02/2016

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Variazione in diminuzione dell'IVA - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite temporale - Individuazione - Inosservanza del termine - Violazione meramente formale - Esclusione.

In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 39182 del 2021 Rv. 663451-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2819** *del* **08/02/2026** (Rv. **677426-03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(RUFINI DIEGO) contro* V. *(PAOLI GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2024

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE Concordato fallimentare - Ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori di una prima proposta - Fissazione del termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall. - Deposito di ulteriore proposta - Revoca del decreto del giudice delegato e sospensione delle operazioni di voto - Esclusione - Informazione ai creditori della proposta sopravvenuta - Ammissibilità.

In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 125 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 11153 del 2012 Rv. 623080-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3144** *del* **12/02/2026** (Rv. **678027-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

S. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 07/11/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per l'impugnazione - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 23/10/1998 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33069 del 2022 Rv. 666396-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3191** *del* **12/02/2026** (Rv. **677294-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. *(DI IESO PASQUALE) contro* P. *(DI MONACO MAURO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 16/01/2023

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 75, Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 372, Cod. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 11091 del 2020 Rv. 658138-01, N. 5110 del 2019 Rv. 652955-01, N. 11699 del 2020 Rv. 657977-01, N. 24893 del 2021 Rv. 662207-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3210** *del* **13/02/2026** (Rv. **678013-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BELLINI VINCENZA.** *Relatore:* **BELLINI VINCENZA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 24/10/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Processo tributario - Termini di impugnazione - Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Termine ex art. 327 c.p.c. - Cumulo - Condizioni.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28398 del 2021 Rv. 662817-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3268** *del* **13/02/2026** (Rv. **677829-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

G. *(LAZAR MIRELLA MONICA) contro* I. *(CARLEVARO ANSELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/09/2023

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Negoziazione assistita - Invito ex art. 8 d.l. n. 132 del 2014 - Impedimento della decadenza - Conseguenze - Decorrenza di un nuovo termine integrale di decadenza - Esclusione - Proposizione dell'azione giudiziale entro trenta giorni - Necessità - Fattispecie.

In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2345 del 2026 Rv. 677824-01

Massime precedenti Vedi: N. 33147 del 2024 Rv. 673103-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3373** *del* **16/02/2026** (Rv. **678086-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(IORIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 15/04/2022

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 ("Tremonti ambiente") - Mancata fruizione - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Irrilevanza - Ragioni - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza - Necessità - Dies a quo - Individuazione.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di detassazione degli investimenti ambientali, la mancata fruizione della deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) consente al contribuente di presentare istanza di rimborso, la quale non è preclusa dall'omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché questa opera sul piano dell'accertamento del debito d'imposta, mentre il rimborso opera nel diverso ambito della riscossione, senza interferenza tra i due strumenti, purché venga rispettato il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento della maggiore imposta non dovuta, restando irrilevante l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DM min. SEC 05/07/2012

Massime precedenti Vedi: N. 29703 del 2025 Rv. 676667-01, N. 5330 del 2025 Rv. 674132-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3577** *del* **17/02/2026** (Rv. **677871-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

P. *(COSTANTINI ANTONIO) contro* L. *(BONTEMPI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sentenza del tribunale che "provvede" sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Reclamo alla corte d'appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

La sentenza del tribunale che "provvede" sull'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile, a norma dell'art. 51 CCII, con reclamo alla corte d'appello, la cui decisione è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione ad opera della cancelleria.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0070 00, com = 0008, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 34158 del 2024 Rv. 673389-01, N. 481 del 2026 Rv. 677536-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3613** *del* **17/02/2026** (Rv. **678088-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

E. *(SELMI CARLO) contro* R.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Presupposto del possesso di unità immobiliari - Periodo d'imposta successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 - Insussistenza - Ragioni.

In tema di IMU, ai sensi degli artt. 9, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto del possesso è insussistente per i periodi d'imposta successivi alla scadenza del termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 rimasto ineseguito, poiché a tale scadenza si verifica ex lege l'acquisizione del fabbricato e dell'area di sedime al patrimonio comunale, restando irrilevante la mera detenzione non sorretta da un titolo di godimento normativamente qualificato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 740 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15975 del 2025 Rv. 675104-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3693** *del* **18/02/2026** (Rv. **677170-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

D. *(GIULIANO LUIGI) contro* P. *(PASCUCCI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2025

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Evento interruttivo allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - Automatica interruzione del processo dalla sua dichiarazione - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Deposito precedente delle note nel fascicolo telematico - Irrilevanza.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16797 del 2022 Rv. 665047-01, N. 30729 del 2024 Rv. 672942-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3865** *del* **20/02/2026** (Rv. **677958-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(SIMONE MICHELE) contro* V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2024

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie.

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della

mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757-01, N. 9541 del 2023 Rv. 667532-01, N. 35884 del 2022 Rv. 666613-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3872** *del* **20/02/2026** (Rv. **677831-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/07/2025

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - Provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 7, 9 l. n. 206 del 2004 - Attribuzione anche alle vittime del dovere e categorie equiparate - Condizioni.

In tema di progressiva estensione dei benefici previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere e categorie equiparate, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7 e 9 della l. n. 206 del 2004, a differenza di quella prevista dall'art. 5 della medesima legge, rientrando nella norma di carattere programmatico e finanziariamente condizionato di cui al comma 562, dell'art.1 della l. n. 266 del 2005, soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dal comma 1 e a nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 2, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 7, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 9, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19789 del 2023 Rv. 668255-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3919** *del* **22/02/2026** (Rv. **677280-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(BORLONE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2023

018099 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che

questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3973** *del* **23/02/2026** (Rv. **678091-02**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(TRAVARELLI ETTORE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 14/09/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni e di accertamento dei tributi - Autonomia - Conseguenze.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 546 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20864 del 2020 Rv. 659048-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3976** *del* **23/02/2026** (Rv. **677832-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

C. *(COCOZZA ANGELO) contro* C. *(PERUGINI MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/05/2024

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Patto di stabilità degli enti locali - Inosservanza della disciplina - Divieto di assunzione di personale - Ambito di applicazione.

In tema di rispetto del patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 26, lett. d), della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede che l'ente locale nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale, si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio ivi stabilito, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 20, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 26 lett. D), Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 28, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 31 com. 30, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12368 del 2020 Rv. 658334-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **4047** *del* **23/02/2026** (Rv. **678037-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(MORRONE CORRADO) contro* C. *(BASCETTA AMERIGO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 10/09/2018

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione dei tributi locali - Disposizioni di proroga fino al 30 giugno 2017 del termine per la cessazione delle attività di Equitalia s.p.a. - Incompatibilità col diritto dell'Unione Europea - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l'art. 107 TFUE e con i principi della dir. n. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 le disposizioni che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni (e delle società da essi partecipate) ad opera di Equitalia s.p.a. (e delle società dalla stessa partecipate), essendo le stesse finalizzate a consentire il riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005), in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l'organizzazione dei servizi pubblici, aveva fondato sull'attribuzione per legge (e non in forza di un provvedimento amministrativo) della relativa funzione ad un ente pubblico (l'Agenzia delle Entrate) e del corrispondente esercizio a una società (Equitalia s.p.a.) interamente controllata dallo stesso e dall'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. GG3, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 9 com. 4, Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 53, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 610 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 642 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 7 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10 com. 1, Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 18, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 2 com. 1, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Consiglio CEE 26/02/2014 num. 23, Legge 13/05/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 07/12/2012 num. 213 CORTE COST., Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Legge 25/02/2016 num. 47, Legge 07/08/2016 num. 194 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-03

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4075** *del* **23/02/2026** (Rv. **678093-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 04/04/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Nullità dell'avviso di rettifica di valore per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis) - Operatività nei confronti di tutti i coobbligati solidali ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sottoposizione di uno solo di essi ad accesso, verifica o ispezione - Irrilevanza - Termine per la comunicazione di osservazioni e richieste - Decorrenza dalla consegna del processo verbale di constatazione.

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE In genere.

In materia di imposta di registro, la nullità dell'avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), opera nei confronti di tutti i coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non rilevando che solo uno di essi sia stato sottoposto ad accesso, verifica o ispezione presso i locali destinati all'esercizio in proprio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali ed abbia ricevuto il relativo processo verbale di constatazione, rispetto alla quale si computa il decorso del termine per la comunicazione di osservazioni e richieste all'ufficio impositore (sempre che non ricorra una situazione di urgenza).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23670 del 2018 Rv. 650518-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni.

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente

sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4346** *del* **26/02/2026** (Rv. **677082-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

D. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* F. *(CAMPIONE BRUNO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/11/2019

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico - Tacita proroga - Fallimento - Mancata autorizzazione del giudice - Seconda scadenza - Conseguenze.

104062 LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72 com. 6, Legge Falliment. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11830 del 2013 Rv. 626185-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4387** *del* **26/02/2026** (Rv. **677084-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. *(VICICONTE GAETANO) contro* R. *(PAGNI ILARIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019

140046 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Termini per memorie - Decreto del tribunale anticipato - Violazione diritto di difesa - Conseguenze.

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35867 del 2022 Rv. 666284-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-02, N. 26824 del 2023 Rv. 668785-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2299** *del* **04/02/2026** (Rv. **677799-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(SIMONELLI SAVERIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 22/12/2021

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Esecuzione esattoriale - Omessa sottoscrizione dell'atto di pignoramento - Invalidità o inesistenza dell'atto - Esclusione - Riferibilità dell'atto dall'agente della riscossione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 24541 del 2014 Rv. 633371-01, N. 31604 del 2019 Rv. 656365-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2857** *del* **09/02/2026** (Rv. **677446-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(MANDRUZZATO PIERGIOVANNI) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 18/02/2022

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni del Codice della Strada - Art. 201, comma 5, c.d.s. - Estinzione del potere sanzionatorio - Tardiva notificazione del verbale - Opposizione all'ingiunzione o alla cartella di pagamento - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3453** *del* **16/02/2026** (Rv. **676950-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(PABIS TICCI NICOLA) contro* M. *(PUCCI ALICE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2022

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Procedimenti di notificazione all'estero attraverso il servizio postale - Contestazione della ricezione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Conoscibilità - Contenuto - Fattispecie.

Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 964 del 2025 Rv. 673653-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3462** *del* **16/02/2026** (Rv. **677600-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SONDRIO, 05/12/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Sistema di localizzazione dell'automezzo mediante GPS - Obbligo di notificazione ex art. 37 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Modalità esecutiva della localizzazione - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore

attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 2 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2023 Rv. 668963-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **3865** *del* **20/02/2026** (Rv. **677958-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(SIMONE MICHELE) contro* V.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2024

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie.

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757-01, N. 9541 del 2023 Rv. 667532-01, N. 35884 del 2022 Rv. 666613-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3931** *del* **22/02/2026** (Rv. **677080-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(VALLETTA ORONZO) contro* F. *(PERSANO DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Processo telematico - Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Equivalenza - Conseguenze.

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". (Nella specie, la S.C. ha esteso tale principio al diverso caso della notifica telematica di un ricorso in formato ".docx" invece che in formato ".pdf", ritenendo il primo formato sufficiente nonostante il contrario dato testuale dell'art. 19 bis del decreto dirigenziale già citato).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34, Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4216** *del* **25/02/2026** (Rv. **678043-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(CORDEIRO GUERRA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 29/09/2022

100227 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE Ricorso per cassazione - Notificazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Modalità.

100231 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) In genere.

La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24450 del 2017 Rv. 646202-01

Massime precedenti Vedi: N. 22619 del 2024 Rv. 672271-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4230** *del* **25/02/2026** (Rv. **678044-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(BARTONE GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 15/02/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.

Nel processo tributario, è nulla - e non inesistente - la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a, num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica, potendosi conseguentemente far luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30950 del 2024 Rv. 673268-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4265** *del* **25/02/2026** (Rv. **678045-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SERAFINI CARLO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/12/2021

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d'acconto - Inosservanza dell'obbligo di versamento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo sostituto d'imposta - Cartella di pagamento notificata al sostituito coobbligato in solido ex art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Contestazione della legittimità sostanziale dell'avviso di accertamento - Ammissibilità.

In tema di ritenuta d'acconto, l'avviso di accertamento è legittimamente notificato al solo sostituto d'imposta che non ha operato e versato le ritenute dovute per legge, per cui il sostituito - al quale sia stata notificata la cartella di pagamento, quale coobbligato solidale ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, nei termini di cui all'art. 25 del citato d.P.R. - può impugnare l'atto esattivo anche per contestare la legittimità sostanziale del suddetto avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 23 del 2026 Rv. 677678-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **4451** *del* **27/02/2026** (Rv. **676972-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(MONETTI FRANCESCO) contro* P. *(PERONE FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/10/2019

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.

In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 14063 del 2024 Rv. 671338-01

---

6. LITISCONSORZIO

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3183** *del* **12/02/2026** (Rv. **677597-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

D. *(DE LUCA NICOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2021

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell'accoglimento dell'azione, giacché quest'ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l'apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2018 Rv. 649893-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **3566** *del* **17/02/2026** (Rv. **678087-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

R. *(DI BELLA MASSIMO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 06/02/2024

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Violazione della disciplina del litisconsorzio necessario - Rilevabilità d'ufficio - Questioni pregiudiziali attinenti alla potestas iudicandi e all'inammissibilità dei motivi di ricorso - Ordine di trattazione - Conseguenze.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4367** *del* **26/02/2026** (Rv. **677460-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*

C. *(SERRA PAOLA) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2021

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Azione di regolamento dei confini - Litisconsorti necessari - Individuazione - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Limitazione della domanda al solo accertamento - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 952, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11770 del 2019 Rv. 653806-01, N. 11287 del 2020 Rv. 658155-01, N. 17035 del 2011 Rv. 619201-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4523** *del* **28/02/2026** (Rv. **677790-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2023

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19319 del 2023 Rv. 668132-01, N. 18707 del 2021 Rv. 661910-01, N. 31575 del 2023 Rv. 669472-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02

---

7. PROVA CIVILE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2252** *del* **03/02/2026** (Rv. **677869-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(D'ALESIO DIVINANGELO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 18/02/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Difetto di data certa – Rilevabilità d'ufficio - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE In genere.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13920 del 2020 Rv. 658239-01

Massime precedenti Vedi: N. 28144 del 2023 Rv. 669117-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2266** *del* **04/02/2026** (Rv. **677843-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

W. *(ZANELLA LORENZO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2022

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Prova del contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Necessità - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16628 del 2025 Rv. 674904-01, N. 29422 del 2023 Rv. 669357-01, N. 18118 del 2022 Rv. 665074-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2352** *del* **04/02/2026** (Rv. **677825-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(IANNONE DOMENICO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Vedi: N. 13844 del 2025 Rv. 674771-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2526** *del* **05/02/2026** (Rv. **677844-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(MERLINI RENZO) contro* R. *(DE BERARDINIS GABRIELLA)*

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 14/07/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Incidente stradale coinvolgente un veicolo e un animale - Azione ex art. 2052 del conducente, proprietario o terzo trasportato sul veicolo - Oneri di allegazione e prova - Contenuto - Riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Presupposti.

In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento

dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16550 del 2022 Rv. 665057-01, N. 31335 del 2023 Rv. 669468-01, N. 17253 del 2024 Rv. 671568-01, N. 11107 del 2023 Rv. 667405-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2727** *del* **07/02/2026** (Rv. **677749-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MANCINI CARLO) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/09/2022

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE Danni cagionati da fauna selvatica - Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. - Nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento - Onere della prova - A carico del danneggiato - Reazione impropria o negligente del danneggiato - Interruzione del nesso di causalità - Conseguenze - Responsabilità dell'ente pubblico - Esclusione.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572-02, N. 13848 del 2020 Rv. 658298-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2758** *del* **07/02/2026** (Rv. **677303-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

N. *(BELFIORE GAETANO ANTONIO) contro* S. *(LA BELLA BARBARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/06/2024

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.

Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902-01, N. 20525 del 2020 Rv. 659198-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2222** *del* **03/02/2026** (Rv. **676966-03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MARCHI LUCA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/05/2022

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Revoca o rinuncia al mandato - Natura - Atto recettizio a forma libera - Prova per presunzioni - Sussistenza.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

La rinuncia al mandato da parte del procuratore o la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il cui verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23324 del 2012 Rv. 624301-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3616** *del* **17/02/2026** (Rv. **677812-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

Z. *(ALBERICI FABIO) contro* C. *(MARESCA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2022

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011422/2024 67103101

Massime precedenti Conformi: N. 11422 del 2024 Rv. 671031-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3919** *del* **22/02/2026** (Rv. **677280-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(BORLONE LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2023

018099 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **4301** *del* **25/02/2026** (Rv. **677451-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*

E. *(PEA ROBERTO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2021

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica d'ufficio - Consulenza c.d. percipiente - Presupposti.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 13736 del 2020 Rv. 658504-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4379** *del* **26/02/2026** (Rv. **678080-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

G. *(ZAMPIERI NICOLA) contro* R. *(MORRICO ENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2024

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2007 Rv. 597236-01, N. 3126 del 2019 Rv. 652900-01, N. 3680 del 2019 Rv. 653130-01, N. 27490 del 2019 Rv. 655681-01

---

8. AUSILIARI GIUDICE

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3443** *del* **16/02/2026** (Rv. **677307-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

D. *(SALTALAMACCHIA MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 18/01/2021

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Compenso del consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione - Giudizio di opposizione - Pubblico Ministero - Parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5996 del 2020 Rv. 657273-01, N. 13784 del 2022 Rv. 664914-01

---

9. INTERRUZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3267** *del* **13/02/2026** (Rv. **677828-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. *(GIUBERTONI ANDREA) contro* Z. *(PIVA PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/09/2023

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Notificazione della sentenza ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Omessa impugnazione da parte dei chiamati all'eredità - Accettazione tacita - Esclusione - Ragioni.

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Vedi: N. 24006 del 2025 Rv. 675937-01, N. 1330 del 2024 Rv. 669971-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **3693** *del* **18/02/2026** (Rv. **677170-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

D. *(GIULIANO LUIGI) contro* P. *(PASCUCCI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2025

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Evento interruttivo allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - Automatica interruzione del processo dalla sua dichiarazione - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Deposito precedente delle note nel fascicolo telematico - Irrilevanza.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16797 del 2022 Rv. 665047-01, N. 30729 del 2024 Rv. 672942-01

---

10. SOSPENSIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4501** *del* **27/02/2026** (Rv. **677789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(CARRO DANIELA) contro* P. *(LUCCI ANTIMO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.

Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 3954 del 2012 Rv. 621629-01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828-01, N. 30300 del 2019 Rv. 656163-01, N. 11306 del 2011 Rv. 618153-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sentenza di primo grado - Sospensione parziale dell'esecutorietà ad opera del giudice dell'appello - Efficacia meramente interinale - Parziale caducazione del titolo esecutivo - Esclusione - Ragioni.

140050 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE In genere.

La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Civ. art. 352

Massime precedenti Vedi: N. 4060 del 2005 Rv. 579734-01, N. 15909 del 2008 Rv. 603370-01, N. 13774 del 2015 Rv. 635916-01, N. 13432 del 2025 Rv. 675519-01, N. 29860 del 2008 Rv. 605959-01, N. 4299 del 2005 Rv. 583240-01, N. 4024 del 2007 Rv. 595410-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.

Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12946 del 2024 Rv. 671090-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3973** *del* **23/02/2026** (Rv. **678091-02**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(TRAVARELLI ETTORE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 14/09/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni e di accertamento dei tributi - Autonomia - Conseguenze.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 546 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20864 del 2020 Rv. 659048-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento di revoca all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale - Natura dichiarativa ed effetto retroattivo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'ordinanza che, in dipendenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale "per il medesimo fatto", dispone la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ex art. 15, comma 8, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006, così come il provvedimento che la revoca, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, hanno natura dichiarativa dell'effetto sospensivo realizzatosi ope legis, essendo meramente ricognitivi della "medesimezza" del fatto, ed operano entrambi con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per superamento dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dalla difesa dell'incolpato, atteso che, ai fini del calcolo del periodo di sospensione, occorre doverosamente fare riferimento alla data di esercizio dell'azione penale come momento iniziale e, come termine finale, a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendo dalla formale emissione del provvedimento di revoca da parte del Procuratore Generale, intervenuta ben nove mesi dopo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9716 del 2024 Rv. 670668-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3661** *del* **17/02/2026** (Rv. **677809-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(GOBBI LUISA) contro* S.

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2211 del 2025 Rv. 673641-03, N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-01, N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3210** *del* **13/02/2026** (Rv. **678013-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BELLINI VINCENZA.** *Relatore:* **BELLINI VINCENZA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 24/10/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Processo tributario - Termini di impugnazione - Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Termine ex art. 327 c.p.c. - Cumulo - Condizioni.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28398 del 2021 Rv. 662817-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **3144** *del* **12/02/2026** (Rv. **678027-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

S. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 07/11/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per l'impugnazione - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 23/10/1998

num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33069 del 2022 Rv. 666396-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **2912** *del* **09/02/2026** (Rv. **677968-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(KANU SIDIKI) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 05/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione complementare dopo un decreto di espulsione - Opposizione - Garanzia processuale di un esame completo ed effettivo - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Fondamento.

In tema di immigrazione, anche nel caso in cui, dopo un decreto di espulsione, sia presentata domanda di protezione complementare, deve riconoscersi in favore del richiedente la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta, dovendo perciò il giudice di pace attendere, qualora il tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento di opposizione all'espulsione, in tal modo assicurando a tale forma di protezione - in forza del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - il ruolo di necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Commissione CEE del 2008 num. 115 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 34155 del 2025 Rv. 677113-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2778** *del* **08/02/2026** (Rv. **677962-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/12/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Invito a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 - Successiva istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. citato - Sospensione del termine per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 11, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30577 del 2017 Rv. 646680-01

---

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2187** *del* **02/02/2026** (Rv. **677660-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(MASSA MANUELA) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 16/06/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14622 del 2017 Rv. 644646-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2582** *del* **06/02/2026** (Rv. **677751-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(GIGLIO FRANCESCA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2025

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Obblighi di fare infungibile - Azione di condanna - Ammissibilità - Fondamento.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

È ammissibile l'azione volta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, in quanto la relativa decisione da un lato è potenzialmente idonea a produrre i propri effetti tipici nel caso di un'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore; dall'altro, può assumere valenza di accertamento in funzione di una successiva domanda di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18779 del 2014 Rv. 632372-01

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2642** *del* **06/02/2026** (Rv. **677777-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(PURI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 18/11/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l'inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01, N. 28059 del 2022 Rv. 665934-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **2919** *del* **10/02/2026** (Rv. **676995-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

A. *(DRAGO GERARDO MARIO GRAZIANO) contro* B. *(VAVALA' RAFFAELE MARIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2019

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Sentenza costitutiva di un diritto reale - Inadempimento - Rimedi - Individuazione - Fattispecie.

In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1619 del 2005 Rv. 578798-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3128** *del* **12/02/2026** (Rv. **677788-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(RIZZO GIOVANNI) contro* I.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Correzione di errore materiale - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23153 del 2025 Rv. 676215-01, N. 17453 del 2010 Rv. 614392-01, N. 27196 del 2018 Rv. 650928-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3848** *del* **20/02/2026** (Rv. **677323-04**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P. *(CASELLA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/03/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenza assolutoria della Sezione disciplinare del CSM - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'obbligo motivazionale del provvedimento di assoluzione dell'incolpato può dirsi adempiuto quando le argomentazioni a sostegno della decisione diano adeguatamente conto, attraverso un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, di un dubbio processualmente plausibile - sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di obiettivo riscontro delle emergenze fattuali acquisite - circa l'eventuale diversa ricostruzione del fatto, prospettata come ipotesi alternativa rispetto a quella accusatoria, che sia tale da imporre l'epilogo assolutorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7768 del 2023 Rv. 667199-03, N. 27538 del 2025 Rv. 676194-01, N. 7691 del 2019 Rv. 653310-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

082319 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI Mutamento unilaterale della residenza del minore - Inadeguatezza del genitore - Rientro del minore - Motivazione - Conseguenze in tema di bigenitorialità - Fattispecie.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il trasferimento unilaterale della propria residenza e quella del figlio, a seguito della crisi familiare, adottata da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non implica di per sé - a carico del primo - un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o collocatario del minore, né impone un automatico rientro del medesimo nel luogo di residenza iniziale, occorrendo piuttosto valutarne le motivazioni, che devono fondarsi su ragioni serie e non su motivi futili dettati dalle esigenze egoistiche dell'adulto; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva revocato l'ordine di rientro del minore nella città di residenza del padre, che non aveva prestato il consenso all'allontanamento, privilegiando la collocazione del figlio presso la madre, stante la sua tenerissima età e l'allattamento materno ancora in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21054 del 2022 Rv. 665359-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4140** *del* **24/02/2026** (Rv. **678041-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(LENTINI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 27/12/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza ex art. 2932 c.c. condizionata al pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Successiva estinzione del giudizio d'appello - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4110** *del* **24/02/2026** (Rv. **677603-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

R. *(TROMBATORE SALVATORE) contro* R. *(FIGONE ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/06/2025

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.

Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12946 del 2024 Rv. 671090-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **4387** *del* **26/02/2026** (Rv. **677084-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. *(VICICONTE GAETANO) contro* R. *(PAGNI ILARIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019

140046 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Termini per memorie - Decreto del tribunale anticipato - Violazione diritto di difesa - Conseguenze.

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4501** *del* **27/02/2026** (Rv. **677789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(CARRO DANIELA) contro* P. *(LUCCI ANTIMO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.

Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 3954 del 2012 Rv. 621629-01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828-01, N. 30300 del 2019 Rv. 656163-01, N. 11306 del 2011 Rv. 618153-01

---

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2200** *del* **02/02/2026** (Rv. **677668-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 11/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Attestazione - Necessità - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29918 del 2025 Rv. 676385-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2224** *del* **03/02/2026** (Rv. **677776-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(MARSIGLIA RAFFAELE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 29/11/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Attestazione di antistatarietà del difensore - Contenuto - Riferibilità della dichiarazione ai tutti i difensori - Sussistenza - Condizioni.

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta, la quale può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo e rileva anche se al momento della dichiarazione di antistatarietà vi era un solo difensore e se i difensori, aggiuntisi in seguito, non si sono dichiarati antistatari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21281 del 2018 Rv. 650491-01

Massime precedenti Vedi: N. 10236 del 2022 Rv. 664217-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2354** *del* **04/02/2026** (Rv. **677802-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

V. *(ANGIONI NICOLA) contro* V. *(SCALISE SAMUELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2024

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022208/2021 66220201

Massime precedenti Conformi: N. 22208 del 2021 Rv. 662202-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3056** *del* **11/02/2026** (Rv. **677508-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(LA PERGOLA ENRICO) contro* F. *(LOMBARDO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2023

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11763 del 2006 Rv. 590840-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3098** *del* **12/02/2026** (Rv. **677819-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(ASARA MARGHERITA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 31/03/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Rimborso delle spese legali ex art. 3, comma 2- bis, d.l. n. 543 del 1996 -

Integrazione della regolazione delle spese fatta dal giudice contabile - Amministratori di enti pubblici economici - Spettanza - Fondamento - Acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura di riferimento dell'ente - Necessità - Ragioni - Eccezioni - Fattispecie.

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI In genere.

In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis - spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio - è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell'amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l'eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell'acquisizione, a carico dell'amministrazione, del parere di congruità da parte dell'Avvocatura di riferimento dell'ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l'intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21167 del 2024 Rv. 672075-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14293 del 2010 Rv. 613406-01, N. 31137 del 2024 Rv. 672849-01

---

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2187** *del* **02/02/2026** (Rv. **677660-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(MASSA MANUELA) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 16/06/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14622 del 2017 Rv. 644646-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **2200** *del* **02/02/2026** (Rv. **677668-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 11/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Provvedimento di nomina o sostituzione del liquidatore - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

081248 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA In genere.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/09/2014 num. 202 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 3161 del 1995 Rv. 491254-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2209** *del* **02/02/2026** (Rv. **677861-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

E. *(SCARCHILLI PIERFRANCESCO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 29/09/2020

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Errore materiale nella designazione del giudice del rinvio - Emendabilità mediante il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. - Riassunzione - Pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di rinvio - Successivo ricorso per cassazione - Correzione d'ufficio dell'errore - Ammissibilità.

Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3693 del 2022 Rv. 663797-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2642** *del* **06/02/2026** (Rv. **677777-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(PURI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 18/11/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l'inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14962 del 2025 Rv. 675131-01, N. 28059 del 2022 Rv. 665934-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2702** *del* **07/02/2026** (Rv. **677354-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

S. *(SABINI PIERANTONIO) contro* O. *(BARTOLI SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte costituita personalmente ex art. 86 c.p.c. - Morte - Avviso di fissazione dell'udienza - Non risultanza dagli atti dell'esistenza di eredi - Trattazione della causa - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19864 del 2017 Rv. 645296-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 477 del 2006 Rv. 585538-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **2815** *del* **08/02/2026** (Rv. **677864-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PASSIATORE GIOVANNA)*

Dichiara estinto il processo, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 08/10/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione proveniente dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale - Inammissibilità.

In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione avanzata ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3023** *del* **11/02/2026** (Rv. **677753-03**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(D'ADDARIO FILOMENA) contro* R. *(ROPPO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/03/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Travisamento dei fatti - Distinzione - Prospettazione di errore di fatto - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Necessità.

Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 4893 del 2016 Rv. 639444-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3031** *del* **11/02/2026** (Rv. **677291-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ROSSI LEONARDO) contro* C. *(PORRARI ALBAROSA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2022

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 74 del 2013 Rv. 624663-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **3032** *del* **11/02/2026** (Rv. **677292-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(LORENZINI FABIO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2023

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisione sull'istanza di revocazione degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza impugnata - Incompatibilità - Insussistenza - Limiti.

La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23498 del 2017 Rv. 646090-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3097** *del* **12/02/2026** (Rv. **677709-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

T. *(TRANI ANTONIO) contro* G. *(ARIETA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2024

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 20533 del 2017 Rv. 645106-01

Massime precedenti Vedi: N. 21351 del 2025 Rv. 675884-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3099** *del* **12/02/2026** (Rv. **677754-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

D. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* A. *(PIAZZA ALOMA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/10/2024

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di

ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5644 del 2025 Rv. 674193-01

Massime precedenti Vedi: N. 20834 del 2022 Rv. 665171-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **3868** *del* **20/02/2026** (Rv. **677325-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(MOLINAR MIN SABRINA) contro* I.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092056 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Legittimazione del giudice amministrativo - Sussistenza - Questione di diritto attinente alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-02 Rv. 669829-03

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4216** *del* **25/02/2026** (Rv. **678043-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(CORDEIRO GUERRA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 29/09/2022

100227 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE Ricorso per cassazione - Notificazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Modalità.

100231 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) In genere.

La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24450 del 2017 Rv. 646202-01

Massime precedenti Vedi: N. 22619 del 2024 Rv. 672271-01

---

14. COSA GIUDICATA

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2663** *del* **06/02/2026** (Rv. **677353-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

G. *(LO GIUDICE DAVIDE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/11/2020

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Sentenza di rilascio di immobile - Giudicato implicito sul diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7890 del 1994 Rv. 487924-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **3000** *del* **11/02/2026** (Rv. **677290-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(GUADALUPI MARIO MARINO) contro* C. *(PASSARELLI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.

Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28179 del 2020 Rv. 659664-01, N. 4997 del 2018 Rv. 647166-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **3100** *del* **12/02/2026** (Rv. **677820-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

M. *(LALLI CLAUDIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/03/2023

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 57, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01, N. 20765 del 2018 Rv. 650306-02, N. 17223 del 2020 Rv. 658538-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **4478** *del* **27/02/2026** (Rv. **678018-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 15/06/2017

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno formatosi a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Modalità di acquisizione della conoscenza del provvedimento - Fattispecie.

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all'impugnazione, da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell'efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell'associazione suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29923 del 2020 Rv. 660119-01

---

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **2299** *del* **04/02/2026** (Rv. **677799-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(SIMONELLI SAVERIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 22/12/2021

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Esecuzione esattoriale - Omessa sottoscrizione dell'atto di pignoramento - Invalidità o inesistenza dell'atto - Esclusione - Riferibilità dell'atto dall'agente della riscossione - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 24541 del 2014 Rv. 633371-01, N. 31604 del 2019 Rv. 656365-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **2309** *del* **04/02/2026** (Rv. **677800-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(STEFANELLI FRANCO) contro* C. *(PORTALE GIACOMO)*

Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 30/05/2023

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Credito risarcitorio ex art. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - Titolarità esclusiva in capo ai creditori - Spettanza al debitore - Esclusione - Ricavato della vendita - Differenze. il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.

Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita

il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **3305** *del* **14/02/2026** (Rv. **677811-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

D. *(TASCIOTTI FAUSTO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2023

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di collaboratore di giustizia - Mancata indicazione del cd. "polo residenziale fittizio" - Notificazione del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. - Validità - Condizioni - Tutela del destinatario - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Necessità.

In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11210 del 2025 Rv. 674763-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33208 del 2018 Rv. 652237-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **3661** *del* **17/02/2026** (Rv. **677809-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(GOBBI LUISA) contro* S.

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus

per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2211 del 2025 Rv. 673641-03, N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-01, N. 5340 del 2022 Rv. 664063-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4037** *del* **23/02/2026** (Rv. **677755-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(D'AMICO CARLO) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 31/07/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Cause tipiche di estinzione - Tassatività - Disciplina - Estensione ai provvedimenti di improseguibilità per ragioni di merito - Esclusione - Conseguenze - Accertamento dell'inesistenza del credito pignorato ex art. 549 c.p.c. - Conseguente declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi.

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO In genere.

Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631

Massime precedenti Vedi: N. 6873 del 2024 Rv. 670402-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni.

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **4240** *del* **25/02/2026** (Rv. **677784-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* M. *(RANUCCI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sentenza di primo grado - Sospensione parziale dell'esecutorietà ad opera del giudice dell'appello - Efficacia meramente interinale - Parziale caducazione del titolo esecutivo - Esclusione - Ragioni.

140050 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE In genere.

La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Civ. art. 352

Massime precedenti Vedi: N. 4060 del 2005 Rv. 579734-01, N. 15909 del 2008 Rv. 603370-01, N. 13774 del 2015 Rv. 635916-01, N. 13432 del 2025 Rv. 675519-01, N. 29860 del 2008 Rv. 605959-01, N. 4299 del 2005 Rv. 583240-01, N. 4024 del 2007 Rv. 595410-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-02, N. 26824 del 2023 Rv. 668785-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4494** *del* **27/02/2026** (Rv. **677756-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(MONDADORI VERONICA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MANTOVA, 16/05/2023

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35867 del 2022 Rv. 666284-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **4501** *del* **27/02/2026** (Rv. **677789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(CARRO DANIELA) contro* P. *(LUCCI ANTIMO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.

Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 3954 del 2012 Rv. 621629-01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828-01, N. 30300 del 2019 Rv. 656163-01, N. 11306 del 2011 Rv. 618153-01

---

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **2184** *del* **02/02/2026** (Rv. **676802-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

C. *(GORI IACOPO) contro* N. *(MUGNAI ELENA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie.

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2022 Rv. 663541-01

---

17. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **2187** *del* **02/02/2026** (Rv. **677660-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(MASSA MANUELA) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 16/06/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14622 del 2017 Rv. 644646-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **4141** *del* **24/02/2026** (Rv. **678001-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(ARCANGELO VINCENZO) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2025

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Scuola Pubblica - Controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze - Competenza per territorio - Controversia avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro - Assimilazione - Sussistenza.

In tema di personale della scuola pubblica, la controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze va assimilata a quella avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della funzione propria delle graduatorie, con la conseguenza che la competenza per territorio si radica in capo al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a dispiegare effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10697 del 2015 Rv. 635459-01, N. 29438 del 2022 Rv. 665805-01